

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

RESOCONTO STENOGRAFICO

266.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIO CLEMENTE MASTELLA**

INDI

DEL PRESIDENTE **GIORGIO NAPOLITANO** E DEL VICEPRESIDENTE **TARCISIO GITTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge: (Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	19743	Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dal- l'articolo 13 del decreto del Presiden- te della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3113).	
Disegno di legge di conversione (Delibe- razione ai sensi dell'articolo 96- <i>bis</i> , comma 3, del regolamento):		PRESIDENTE	19767
S. 1501. — Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fron- teggiare il rischio di incendi nelle aree protette (<i>approvato dal Senato</i>) (3225).		BINETTI VINCENZO, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per la giustizia</i>	19767
PRESIDENTE	19756, 19757	LANDI BRUNO (gruppo PSI), <i>Relatore</i> . .	19767
FORMIGONI ROBERTO, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per l'ambiente</i>	19757		
SERRA GIUSEPPE (gruppo DC), <i>Relatore</i>	19756	Disegno di legge di conversione (Discus- sione e approvazione):	
Disegno di legge di conversione (Delibe- razione ai sensi dell'articolo 96- <i>bis</i> , comma 3, del regolamento):		Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dal-	

266.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

	PAG.
l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3113).	
PRESIDENTE 19768, 19769, 19770, 19771, 19772	
BRUNETTI MARIO (gruppo rifondazione comunista)	19770
DE BENETTI LINO (gruppo dei verdi) . .	19769
DOSI FABIO (gruppo lega nord)	19771
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	19768, 19772
LANDI BRUNO (gruppo PSI), <i>Relatore</i> . .	19771
NOVELLI DIEGO (gruppo movimento per la democrazia: la Rete)	19770
VIGNERI ADRIANA (gruppo PDS)	19769
WIDMANN JOHANN GEORG (gruppo misto-SVP)	19771
Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):	
S. 1501. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (<i>approvato dal Senato</i>) (3225).	
PRESIDENTE . . .	19757, 19758, 19759, 19760, 19761, 19762, 19763, 19764, 19765, 19766
CALZOLAIO VALERIO (gruppo PDS)	19765
CAMOIRANO ANDRIOLLO MAURA (gruppo PDS), <i>Relatore</i>	19757, 19759
CERUTTI GIUSEPPE (gruppo PSI)	19766
DE CAROLIS STELIO (gruppo repubblicano)	19762
FORMENTI FRANCESCO (gruppo lega nord)	19762
FORMIGONI ROBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'ambiente</i> . .	19758, 19759, 19760
MANTOVANI RAMON (gruppo rifondazione comunista)	19759, 19761
PETRINI PIERLUIGI (gruppo lega nord) . .	19760
POLI BORTONE ADRIANA (gruppo MSI-destra nazionale)	19763
RONCHI EDOARDO (gruppo dei verdi) . .	19759, 19765
Missioni	19743
Per la discussione di una mozione:	
PRESIDENTE	19782
FERRARI MARTE (gruppo PSI)	19782

	PAG.
Progetto di legge (Discussione):	
S. 408-867-1088-1028-1261. — Senatori BORRONI ed altri; COPPI; Disegno di legge di iniziativa del Governo; COVIELLO ed altri; GIBERTONI e OTTAVIANI: Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (<i>approvato dal Senato</i>) (2967); e delle concorrenti proposte di legge: PATUELLI: Riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (863); FELISSARI ed altri: Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (1030); FERRI ed altri: Riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1876); TASSI: Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di agricoltura e foreste (2736); CAVERI: Attribuzione alle regioni delle competenze in materia di agricoltura e foreste (2923); ANGHINONI ed altri: Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia di agricoltura e foreste ed istituzione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (2971).	
PRESIDENTE . . .	19773, 19775, 19777, 19778, 19780, 19781, 19782
CONCA GIORGIO (gruppo lega nord) . . .	19775
D'ONOFRIO FRANCESCO (gruppo DC) . . .	19780
GORACCI ORFEO (gruppo rifondazione comunista)	19780
LABRIOLA SILVANO (gruppo PSI)	19773
RONCHI EDOARDO (gruppo dei verdi) . .	19777
VITO ELIO (gruppo federalista europeo)	19778
Proposta di legge costituzionale (Seguito della discussione):	
LABRIOLA ed altri: Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione (2665) e della concorrente proposta di legge costituzionale: TASSI (1830).	
PRESIDENTE . . .	19743, 19746, 19750, 19753, 19754, 19755, 19756
BASSANINI FRANCO (gruppo PDS)	19754
D'ONOFRIO FRANCESCO (gruppo DC) . . .	19753
ELIA LEOPOLDO, <i>Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali</i>	19750

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

	PAG.		PAG.
LABRIOLA SILVANO (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	19746, 19755	Proposte di legge: (Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	19743
LA RUSSA IGNAZIO (gruppo MSI-destra nazionale)	19755	Ordine del giorno della seduta di domani	19782
VITO ELIO (gruppo federalista europeo)	19743		

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

SEDUTA PRECEDENTE N. 265 — DI MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1993

La seduta comincia alle 10,5.

MARIO DAL CASTELLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Carlo Casini, De Paoli, Maceratini, Malvestio, Matteoli, Patria, Picchio e Savino sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali la II Commissione permanente (Giustizia), cui erano stati assegnati, in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

ROTIROTI ed altri; PELLICANÒ ed altri; disegno di legge di iniziativa del Governo e VIOLANTE ed altri: «Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali» (780-983-1526-2097) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale Labriola ed altri: Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione (2665); e della concorrente proposta di legge costituzionale Tassi (1830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Labriola ed altri: Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione; e della concorrente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato Tassi.

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione sulle linee generali.

È iscritto a parlare l'onorevole Vito. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, la modifica costituzionale della quale ci stiamo occupando con rapidità non è sicuramente di secondo ordine; tutt'altro. Si propone, infatti, di modificare la colonna portante della nostra Costituzione,

configurando in maniera diversa i rapporti tra le forze politiche e tra queste ultime e l'elettorato.

Perché dico questo? Quando si discusse del provvedimento che attribuiva poteri alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali vi fu concordia su un solo punto: l'esclusione dalla revisione dell'articolo 138 della Costituzione, che non sarebbe dovuto rientrare nel progetto organico di riforma costituzionale.

Naturalmente vi furono polemiche sul fatto che, nonostante l'esclusione di tale articolo dalla revisione, fosse stata fissata una particolare procedura costituzionale, in deroga appunto all'articolo 138, per le modalità di esame e approvazione del testo organico di revisione costituzionale. Noi tutti sappiamo infatti che è previsto, oltre alle due letture, anche lo svolgimento di un referendum confermativo, cui si procede qualunque risulterà essere la maggioranza che approverà il progetto di riforma costituzionale proposto dalla Commissione bicamerale.

La ragione in base alla quale l'onorevole Labriola, nella sua relazione, ha motivato la proposta di modifica di quella parte dell'articolo 138 della Costituzione riguardante la maggioranza necessaria a rendere immediata la promulgazione delle modifiche costituzionali ed impossibile il referendum — proposta della quale è stata deliberata l'urgenza e che è giunta rapidamente all'esame dell'Assemblea, ma non so se arriverà altrettanto rapidamente a conclusione — è che il prossimo Parlamento sarà eletto con un sistema maggioritario. Da ciò consegue che una sola forza politica potrebbe disporre del *quorum* necessario per approvare a maggioranza qualificata le modifiche alla Costituzione. Venendo dunque meno, in virtù della legge elettorale maggioritaria, il principio proporzionalistico, il principio di fatto consociativo insito nell'articolo 138, la soppressione del terzo comma dell'articolo stesso consentirebbe comunque la richiesta di referendum abrogativo delle modifiche costituzionali introdotte.

Da una parte, quindi, viene meno il carattere di rigidità che l'articolo 138 conferisce alla Costituzione, ossia il presupposto di un'ampia maggioranza tra le forze politiche, di un vasto consenso parlamentare per in-

trodurre una modifica alla Costituzione stessa; dall'altra, si introduce una lettura della legge elettorale recentemente approvata che, in realtà, non corrisponde ai fatti. Quello che è stato licenziato dal Parlamento non è un sistema maggioritario; non avremo una maggioranza, od una forza politica, che da sola potrà deliberare modifiche alla Costituzione con il *quorum* attualmente richiesto dall'articolo 138. In realtà, il prossimo Parlamento, che sarà eletto con una legge che non è né maggioritaria né proporzionale, ma una normativa ibrida, una sorta di minotauro, sarà governato in modo ancor più consociativo da forze politiche avversarie in campagna elettorale; oppure difficilmente sarà governato e governabile, così come sarà difficilmente governato e governabile il nostro paese.

Allora, per quale motivo è stata presentata la proposta di abrogazione del terzo comma dell'articolo 138? Quella proposta (sulla quale, peraltro, in linea di principio, non siamo contrari, ma su cui vogliamo introdurre alcuni elementi di riflessione) è stata presentata perché viene formalmente a cadere il principio consociativo-partitocratico che ha retto questo quarantennio di vita repubblicana-partitocratica, ed al quale si è dato vita proprio con il presidio dell'articolo 138 della Costituzione, in virtù del fatto, cioè, che la Costituzione poteva essere modificata evitando il giudizio popolare e la richiesta di referendum, qualora si fosse determinato un ampio consenso tra le forze partitocratiche. Poiché per la prossima legislatura la sicurezza di un tale consenso pare non esservi più, ci si vuole tutelare sopprimendo il terzo comma dell'articolo 138. Se fosse solo questo, quindi, avremmo semplicemente caratterizzato la prossima legislatura, i prossimi anni della vita del paese, da una parte con una maggiore incertezza, facendo venir meno, cioè, quella caratteristica di rigidità della Costituzione oggi insita nell'articolo 138, dall'altra facendo salva la possibilità, attribuita ai consigli regionali, a minoranze della rappresentanza parlamentare e, soprattutto, a 500 mila elettori, di richiedere il referendum, qualunque sia la maggioranza parlamentare che avrà approvato le modifiche costituzionali.

Ecco dunque che la modifica proposta è tutt'altro che modesta, perché sposta l'asse del confronto sulle modifiche costituzionali dal Parlamento al paese. Infatti, anche se una modifica costituzionale sarà approvata nella prossima legislatura con il 90 per cento dei consensi parlamentari, sarà comunque possibile sottoporre quella modifica a referendum e sarà naturalmente comunque possibile un giudizio del paese, dell'elettorato, dell'opinione pubblica, radicalmente diverso da quello della maggioranza dei rappresentanti parlamentari.

L'ipotesi che questo contrasto possa determinarsi fra una minoranza del Parlamento e l'opinione pubblica è già prevista attualmente dall'articolo 138 della Costituzione, che rende possibile richiedere il referendum proprio quando non vi sia un ampio consenso parlamentare sulle modifiche costituzionali.

Siamo, quindi, oggi, di fronte ad una previsione che renderebbe ancora più traumatico il confronto fra le modifiche introdotte dal Parlamento, anche ad ampia maggioranza, e l'eventuale abrogazione delle stesse, sottoposte al giudizio dell'elettorato, con l'evidente creazione di una grave frattura istituzionale fra Parlamento ed elettorato, che pure dovrebbe dal primo essere rappresentato. Si tratta, peraltro, di una grave frattura non su un tema sia pure importante, come accade in genere fra le forze politiche ed il voto popolare per i referendum abrogativi, ma su un tema istituzionale, cioè su un tema che dovrebbe essere unificante del nostro paese, della nostra Repubblica, dei nostri rapporti istituzionali.

Ecco, quindi, che questa modifica dell'articolo 138 assume anche una valenza particolare per la stabilità della nostra vita politica ed istituzionale nei prossimi anni. È come se si volesse introdurre un elemento che dica al prossimo Parlamento: «Sta tranquillo che, comunque, sulle grandi modifiche costituzionali che tu farai alla forma di Stato, alla forma di governo, al rapporto Stato-regioni, o ad altro, vi sarà la riserva del voto popolare». È come se, in qualche misura, si volesse lanciare un segnale od offrire come esca ai colleghi della lega nord un messaggio: qualsiasi cosa farà il prossimo

Parlamento, eletto in vigenza di questo minotauro, avremo la riserva del voto popolare.

Ora, noi siamo molto attenti alla riserva del voto popolare, tant'è vero che intendiamo utilizzare la riserva costituzionale del referendum abrogativo per intervenire sulla legge elettorale varata dal Parlamento; riteniamo peraltro che sia stato molto sensato da parte di quest'Assemblea e di questo Parlamento avere approvato una legge elettorale che consente un referendum abrogativo, e questo proprio nelle sue parti che riteniamo essere le più deteriori, le più criticabili, le più confuse, quelle che daranno luogo, comunque, alle maggiori difficoltà di formazione di un Governo ed alle maggiori difficoltà di avviare un vero processo di cambiamento delle forze politiche e dei partiti nel nostro paese.

Da questo punto di vista, la possibilità che nei prossimi anni si conservi questo elemento di prudenza, di saggezza del voto popolare, di facoltà di richiedere referendum anche sulle modifiche costituzionali approvate a larghissima maggioranza dal prossimo Parlamento, non sapendo di che tipo esso sarà, ma ritenendo che non risulterà necessariamente migliorato e cambiato da una legge non effettivamente maggioritaria, ci induce a non vedere con contrarietà questo tipo di modifica costituzionale. Senonché dalla stessa relazione abbiamo saputo che, per quanto non espressamente presentate sotto forma di emendamenti, sono state ipotizzate altre forme di modifica dell'articolo 138 della Costituzione.

Si potrebbe, cioè, innescare un meccanismo per cui, a partire dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, da una modifica che apparentemente dovrebbe essere indolore e che apparentemente tutti i gruppi dovrebbero volere, perché consente semplicemente un più facile richiamo alla volontà popolare per le modifiche costituzionali del prossimo Parlamento, si potrebbe arrivare a toccare il primo ed il secondo comma dello stesso articolo 138. Avremmo così davvero caratterizzato l'attuale come la più singolare delle legislature, in quanto, oltre ad aver approvato le nuove leggi elettorali, sulle quali ho espresso riserve anche

in questa occasione poco fa, e ad aver avviato un processo di revisione organica della Costituzione, ad esclusione dell'articolo 138 della Costituzione, ma in deroga a quanto in esso previsto, si giungerebbe anche alla modifica di quest'ultimo. Tutto ciò in un quadro che apparentemente è di grande confusione politica ed istituzionale, ma che in realtà lascia emergere il disegno di proiettare questa confusione politica, istituzionale e parlamentare nei prossimi anni.

Credo, allora, che oggi esistano le condizioni per approvare in aula la modifica dell'articolo 138 in esame, ma che non ne esistano per giungere ad altre modifiche dello stesso articolo della Costituzione.

Questa modifica dell'articolo 138, pur non essendo di piccola entità ma a nostro avviso sostanziale nell'ambito della colonna portante del consociativismo partitocratico che ha caratterizzato gli ultimi quarant'anni, è in condizioni di essere approvata per le considerazioni che ho svolto poc'anzi. Nessuno sa come sarà il prossimo Parlamento, quindi tutti sono d'accordo nel riservarsi una possibilità di intervento; ma non è possibile andare oltre, cioè parlare di modifica dei primi due commi dell'articolo 138 della Costituzione. Ciò non è possibile proprio perché manca il presupposto che è alla base della proposta di legge oggi in discussione, cioè la necessità di intervenire radicalmente sull'articolo 138 perché vi è una legge elettorale maggioritaria e non proporzionale. L'esistenza di una legge elettorale maggioritaria renderebbe necessario rivedere tutto il sistema delle garanzie costituzionali.

Noi invece riteniamo che, proprio perché non siamo di fronte ad una legge maggioritaria ma ad una legge ibrida e per molti versi pericolosa, occorra, a fronte di questo pasticcio legislativo, tenere ben ferme e salde le garanzie costituzionali, delle quali ci si è serviti poco in questo quarantennio partitocratico ma che potranno essere utili (ci auguriamo lo siano) nel Parlamento che sarà eletto in base alla nuova legge elettorale. Per le ragioni che ho illustrato, manifestiamo per adesso un atteggiamento di non contrarietà alla modifica dell'articolo 138 in esame; esprimiamo peraltro grande perplessità sulla possibilità di introdurre modifiche più

complessive e generali dello stesso articolo della Costituzione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, Relatore. Signor Presidente, nella mia replica mi limiterò a svolgere due considerazioni che ritengo essenziali.

Desidero ringraziare molto tutti coloro che sono intervenuti, gli onorevoli La Russa, Benedetti, Bruno, D'Onofrio e, oggi, l'onorevole Vito, non solo per l'apporto dato alla discussione ma anche, segnatamente, per il consenso espresso sulla proposta di legge costituzionale che devo sostenere a nome della I Commissione, sulla quale, mi sembra, nessuno di loro abbia manifestato dissenso, confermando un orientamento già emerso in modo unanime in Commissione. Desidero in particolare dare atto ai colleghi del gruppo di rifondazione comunista di aver approfondito la riflessione alla quale si erano impegnati in Commissione (come lealmente il loro rappresentante aveva annunciato in sede referente), sciogliendo positivamente la loro riserva. Ciò, naturalmente, dà ancora più valore al consenso di questo gruppo nei confronti della proposta di legge costituzionale. Sono altresì grato per i contributi critici che hanno aggiunto altre considerazioni a quelle riguardanti la proposta in discussione.

Risponderò alle varie questioni che sono state esposte, sia quelle riferite più specificamente al testo in esame, sia quelle riguardanti altri aspetti del procedimento di revisione costituzionale, alle quali pure qualche cenno si è fatto nella relazione introduttiva.

Do atto al collega La Russa della sua osservazione, di carattere più storico-politico che istituzionale, circa il significato da attribuire alla fissazione del *quorum* dei due terzi per la revisione costituzionale esente dalla ricorribilità al referendum. È vero ciò che egli sostiene; vi è stato cioè un patto politico che ha dato base materiale alla Costituzione e il *quorum* dei due terzi è una

delle espressioni di quel patto che nel 1946 ha dato, appunto, base materiale al nuovo ordinamento costituzionale.

Devo però anche aggiungere che nell'intenzione del legislatore costituente, e quindi nella proposta che ora avanziamo, questa parte non è stata considerata. Voglio dire con molta franchezza al collega che ha posto tale questione che noi non proponiamo di abrogare l'ultima parte dell'articolo 138 della Costituzione perché intendiamo prendere una posizione su quel patto. Noi ci limitiamo a chiedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 138 per le ragioni che abbiamo posto alla base della nostra proposta. Il che — torno a dire — conserva legittimità all'affermazione del collega La Russa, ma non si traduce in un mutamento della motivazione della proposta che avanziamo.

Altri colleghi hanno sollevato questioni rispetto all'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 138. In particolare il collega D'Onofrio, ma anche il collega Bruno, hanno sollevato problemi sull'opportunità di esaminare ulteriori revisioni del procedimento di riforma costituzionale ed ulteriori modifiche dell'istituto referendario. Devo subito dire che tali rilievi sono di grande interesse perché è sempre importante discutere sul procedimento di revisione costituzionale; anch'io considero infatti che anche altre parti dell'ordinamento risentono del mutamento del sistema elettorale, che si traduce in una diversa relazione sistemica non solo con l'ultimo comma dell'articolo 138, ma anche con la restante parte di tale articolo. Mi consentirà, tuttavia, il collega D'Onofrio di dichiarare che ciò è vero anche per altre parti della Costituzione. Non è infatti solo il procedimento di revisione costituzionale che è destinato a subire effetti per il mutamento del sistema politico che sta sotto la sostituzione del principio proporzionalistico con il principio maggioritario, ma ve ne sono molti altri.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIORGIO NAPOLITANO.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Lo stesso rapporto Governo-Parlamento, la stessa re-

lazione fiduciaria non può non risentire del mutamento del modello politico. Anche il rapporto tra ordinamento parlamentare e la sua organizzazione finirà con il risentire allo stesso modo di tale questione.

Con ciò intendo dire che se dovessimo accettare l'idea che in questa fase sia possibile analizzare le logiche conseguenze dell'introduzione del sistema maggioritario ai fini di una revisione di coerenza dell'intero ordinamento costituzionale, dovremmo procedere ad una riforma il cui respiro va non solo al di là dell'ultimo comma dell'articolo 138, ma dell'articolo stesso. Sorge allora la prima questione. È il Parlamento nella condizione di affrontare un simile problema? Temo di no e il rischio che si potrebbe correre (temo anzi che si correrebbe sicuramente) è quello di perfezionare l'ambito oggettivo della riforma, ma di non realizzarla. Non vi è alcun dubbio, infatti, quale che sia l'opinione che possiamo nutrire sullo stato politico e istituzionale che attraversiamo, in rapporto a tanti eventi che conosciamo benissimo e che sono quindi esentato dal menzionare partitamente, che se ci imbarcassimo in tale impresa non arriveremmo all'approdo. Non sono nemmeno sicuro che, limitandoci alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 138, riusciremmo ad ottenere il compimento del procedimento di revisione. Sono però assolutamente certo che se estendessimo tale ambito ci areneremmo.

Possiamo consentirci il lusso, onorevole D'Onofrio, di rinunciare per questa ragione a ciò che è possibile oggi, in rapporto alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 138? Mi devo richiamare sia alla relazione scritta sia alle osservazioni che ho svolto ieri sera in Assemblea. Perché insistiamo tanto — ed il relatore chiede alla Camera di riflettere su questo punto — sulla necessità impellente di ottenere tale risultato? Perché siamo profondamente convinti che, di tutte le riforme possibili che tra questa e la prossima legislatura (ma, diciamo la verità soprattutto nella prossima) il Parlamento potrà elaborare e deliberare, questa è la riforma che non è assolutamente opportuno affidare al prossimo Parlamento.

Quando noi chiediamo che si recuperi la

completezza del principio secondo il quale il popolo sovrano deve poter essere chiamato a pronunciarsi su ciascuna riforma costituzionale per effetto della sostituzione del principio maggioritario al principio proporzionale, lo chiediamo consapevoli che è in un Parlamento come questo, eletto con il sistema proporzionale, che si può ottenere tale risultato, mentre nel prossimo io temo che sarà molto difficile conseguirlo. Noi abbiamo dunque questo dovere, e lo abbiamo (lo voglio ricordare ancora una volta) non per un'occhiata preoccupazione riguardo al futuro; noi dobbiamo piuttosto avere la certezza che raggiungere questo obiettivo serve a dare legittimazione alle riforme del futuro. Voglio essere molto chiaro sul punto. Io non vedo il prossimo Parlamento con l'occhio del sospetto, semmai (ma sono ragioni politiche che non entrano in questa discussione) con un occhio di preoccupazione. Però auspico, come parlamentare, ma anche come cittadino, che il prossimo Parlamento realizzi le riforme perché sono necessarie, anche indipendentemente dal segno delle stesse. La peggiore delle riforme è, sicuramente, non fare alcuna riforma.

L'aspetto che ci ha preoccupati e ci ha spinti a presentare la proposta è esattamente questo: dare una base di certezza democratica al procedimento riformatore. Questa base di certezza democratica — ne siamo assolutamente convinti — non potrà mai, con certezza dichiarata, esistere se mancherà, per una ragione qualsiasi, la possibilità di un appello alla verifica del corpo elettorale. Questo è il punto. Rispetto ad esso ogni discussione diventa difficile; non avere certezza su questo punto è veramente difficile. E infatti nella discussione, nella fase referente e anche nella discussione sulle linee generali in Assemblea, non ho avvertito dubbi al riguardo.

Vi è poi l'altra questione dei referendum e dei *quorum*. Io non credo, Presidente, che noi possiamo sollevare ed affrontare il problema, che è reale (do atto ai colleghi che ne hanno discusso di non aver inventato un pretesto, ma di aver ricordato una questione oggettiva ed importante), soltanto per il referendum costituzionale; dobbiamo affrontarlo, per il referendum in sé. Infatti, se

non fosse legittimo lo statuto referendario secondo cui è sufficiente che la maggioranza assoluta degli elettori partecipi perché il referendum sia valido e la maggioranza dei votanti si esprima in un certo modo perché quel risultato sia valido, se questo fosse da porre in discussione, ciò non si potrebbe ammettere solo per il referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione: questo andrebbe messo in discussione per tutti i referendum. La questione, infatti, non è meno rilevante se, invece di riferirsi ad una riforma costituzionale, si riferisce ad altra legge. E lo abbiamo visto qualche mese fa riguardo al referendum sulla legge elettorale politica. Forse che qualcuno potrebbe immaginare che sia meno importante il referendum su quest'ultima di quanto non lo sia, per ipotesi, un referendum sulla forma di governo? Abbiamo visto che la legge elettorale politica ha dato un tale scossone all'edificio costituzionale e politico della Repubblica da aprire, di fatto, il varco all'intero processo riformatore.

Allora, se è vera — ed è vera — la questione che bisogna riflettere sui diversi *quorum* dei referendum, sarebbe arbitrario ed inaccettabile farlo solo per il referendum cosiddetto costituzionale, cioè quello previsto dall'articolo 138. La riflessione va operata sull'istituto in sé. Si aprirebbe, in quel caso, una tale questione nel nostro procedimento di revisione da rendere ancora una volta — e per ragioni speculari rispetto a quelle che ho richiamato riguardo agli altri problemi che sono stati sollevati — sterile, di fatto, il procedimento che ora si apre.

Quindi, non è un'ostinata idea di mantenere la proposta così come è stata elaborata nella I Commissione quella che mi fa dire ai colleghi che non possiamo non essere loro grati per aver sollevato le due questioni — procedimento di revisione, disciplina del referendum —; ma, al di là di questo, non possiamo andare, se vogliamo iniziare un procedimento con qualche possibilità che si concluda. In qualsiasi altro caso — il relatore si appella all'ultimo intervento, quello dell'onorevole Vito, ma molti altri ce ne potrebbero essere, se si aprissero queste due discussioni — noi non saremmo nella condizione di arrivare alla conclusione.

Voglio aggiungere, però, Presidente, che la preoccupazione che il relatore esprime non è solo di carattere congiunturale. Onorevole D'Onofrio, se noi manifestiamo tale preoccupazione non è solo perché la congiuntura è quella che conosciamo e, quindi, è ragionevole fare queste riflessioni. Ciò basterebbe, in ogni caso, poiché si tratta di un argomento di per sé sufficiente; io sento tuttavia il dovere di aggiungerne un altro, che è un po' più organico.

Noi affrontiamo il tema della revisione costituzionale prima di aver trattato la questione della riforma della costituzione politica. Non sappiamo quale sarà il prossimo Parlamento, non quello che sarà eletto da qui a qualche tempo, ma il prossimo Parlamento dopo il processo di riforma.

L'onorevole D'Onofrio ieri ricordava che si pone il problema se il Parlamento debba conservare il potere di revisione costituzionale. Io — ma è un'opinione personale — non ho alcun dubbio che così debba essere, non solo perché è la rappresentanza che, in un sistema di sovranità popolare, deve disporre di tale potere, ma anche perché, se non è il Parlamento, chi è che può esercitarlo? Non certo il Governo, non certo il popolo. Esempi illustri ci dicono che il popolo deve intervenire, ma su decisione della sua rappresentanza: non può esservi, infatti, una gestione diretta del potere costituente. In Francia hanno dovuto sostituire di corsa una Costituzione con un'altra anche perché erano caduti in tale errore.

Voglio dire che, se la questione si pone nei termini che ho indicato (e vi si pone), noi non possiamo — e nemmeno se volessimo, se avessimo il tempo, se la congiuntura non fosse tanto avara di spazi, così come è l'attuale, potremmo farlo — accingerci a questa impresa: dovremmo sospendere la discussione.

Noi non sappiamo, infatti, come sarà il Parlamento alla fine del processo riformatore: sarà bicamerale, sarà monocamerale, sarà bicamerale differenziato e, se sarà bicamerale differenziato, come sarà bicamerale differenziato? Tutto questo non ha forse una grande influenza sul modo di esercizio del potere di revisione costituzionale?

Facciamo l'ipotesi, che è legittima anche

se non è pacifica, di un Parlamento differenziato con una Camera delle regioni: in tale ipotesi, probabilmente, il potere costituente avrà un'estrinsecazione differenziata secondo le parti e l'oggetto della revisione costituzionale, perché non vi è dubbio che la Camera delle regioni, nell'ipotesi in cui si dovesse fare, avrebbe un potere dispositivo, sotto il profilo costituente, sulla parte che riguarda il rapporto Stato-regioni, ben diverso da quello che invece oggi può non avere una delle due Camere parlamentari.

Se anche non ci trovassimo nella congiuntura che ho richiamato — di ciò, però, è molto difficile dubitare —, non potremmo, nemmeno in tale ipotesi, dicevo, affrontare la revisione costituzionale. Infatti, Presidente, devo ricordare che la legge attributiva di poteri alla Commissione bicamerale esclude l'articolo 138 dall'oggetto delle competenze. Perché lo fa? Solo perché il Senato si è impuntato rispetto alla Camera, che invece voleva includerlo? No, vi è stata una logica un po' più elevata che un contrasto di opinioni tra le due Camere. La logica è stata quella di arrivare alla revisione dell'articolo 138 della Costituzione proprio dopo aver esaminato tutto il resto; l'articolo 138 è il penultimo articolo della Costituzione non per una questione aritmetica, ma perché suggella e conclude l'edificio dell'ordinamento costituzionale.

Ecco perché signor Presidente, pur avendo apprezzato — e non lo dico per ragioni di cortesia parlamentare, ma perché ne sono convinto — la profondità, l'acutezza ed anche la consistenza degli ulteriori rilievi espressi da alcuni colleghi sulle questioni del procedimento di revisione e dell'istituto referendario, devo concludere la mia replica raccomandando vivamente alla Camera di mantenere l'oggetto della proposta che è all'esame del Parlamento. Infatti, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 138 della Costituzione è un grande contributo — così mi permetto di definirlo — che questo Parlamento può dare al prossimo per consentirgli di procedere in modo solido e legittimo alla revisione della Costituzione della Repubblica.

Eliminando la barriera che ancora oggi è frapposta all'intervento popolare sul proces-

so di revisione, noi facciamo salpare con una rotta sicura e rassicurante il vascello delle riforme, che sarà il vascello della prossima legislatura. Allora nessuna maggioranza, nessuna coalizione, nessun gruppo, non dico maggioritario ma più convinto di sé di altri, potrà avventurarsi in quell'opera delicatissima, essenziale, ma drammatica della creazione delle regole della convivenza, che è l'opera della revisione costituzionale, senza avere l'ancoraggio, la deriva democratica della possibilità dell'intervento del sovrano che non è un re o una classe d'Italia, ma l'insieme degli elettori e delle elettrici.

In questo senso noi ci permettiamo, signor Presidente, di insistere per l'approvazione della proposta di cui abbiamo discusso e raccomandiamo vivamente alla Camera di non frapporre indugi temporali alla definizione del problema perché, questa volta sì, onorevoli colleghi, la congiuntura domina e ci dice che indugi, rinvii e aggiornamenti possono, malgrado la migliore volontà dalla quale possono essere animati o suggeriti, compromettere un cammino già per sua natura molto difficile, molto stretto, tanto arduo quanto essenziale e vitale per il processo riformatore (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Tali votazioni, quindi, potranno avere inizio a cominciare dalle ore 11,15.

Ha facoltà di replicare il ministro per le riforme elettorali ed istituzionali.

LEOPOLDO ELIA, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali. Signor Presidente, onorevoli deputati, giustamente il relatore proponente ha sottolineato la portata degli interventi che sono stati svolti nella seduta di ieri sera e di questa mattina; in particolare, ho ascoltato con molta attenzione, per il contributo che davano, gli interventi degli onorevoli Benedetti e D'Onofrio, che hanno approfondito la materia anche al di là dei termini in cui la proposta stessa è

stata presentata. D'altra parte, il relatore ha giustamente definito marginale la posizione del Governo in un procedimento di revisione costituzionale, e in effetti il mio contributo, allo stato degli atti, non può che rifarsi ad alcuni giudizi di carattere più generale, perché il Governo, tra l'altro, non ha avuto modo di entrare nelle particolarità, che in questa materia sono essenziali, del tipo di revisione.

Indubbiamente non si può non convenire con l'obiettivo garantistico della proposta, un obiettivo che si accompagna ad una transizione che tutti avvertiamo con particolare acutezza. È vero che vi è molta confusione, specialmente negli organi di comunicazione di massa, perché gli stessi giornali che lodano le iniziative garantiste di questo tipo, dall'altra parte attaccano violentemente le nuove leggi elettorali, sostenendo che esse impediscono la formazione di qualsiasi maggioranza di governo. Ora, è ben difficile che in mancanza di maggioranze di governo ci possano essere maggioranze idonee alla revisione costituzionale.

Tuttavia, l'obiettivo rimane valido anche al di là di queste contraddizioni, poiché si può sempre osservare che un sano tuziorismo in una materia così delicata esige che si provveda a tempo, dando un'interpretazione diversa da quella del comune linguaggio giuridico al *vigilantibus iura succurrunt*, nel senso che si tratterebbe comunque, per parare futuri pericoli, di far procedere una riforma già con la composizione attuale del Parlamento. Certo, i precedenti storici sono di segno, se non opposto, sicuramente un po' diverso, in relazione alle differenti contingenze. Prima della Costituente, è vero, c'era stato il referendum istituzionale; si ritenne, però, che non ci fosse bisogno di un altro referendum, che pure avrebbe potuto confermare o contrastare un complesso di scelte che fuoriuscivano completamente dall'ambito del referendum del 2 giugno 1946.

Non credo sia stato un fatto di mero consociativismo, come anche da alcune espressioni dell'onorevole Vito si potrebbe dedurre, poiché la consociazione di Governo era già stata rotta nel maggio 1947. Rimaneva non tanto un consociativismo *ante*

litteram, ma, semmai, un consenso di regime in senso buono sui principi fondamentali del nostro ordinamento. Si ritenne, comunque, di poter fare a meno di un referendum successivo alla Costituente ed alla deliberazione del testo costituzionale; non importa ora indagare per quali motivi, anche se il fantasma del referendum post-Costituente fu agitato in qualche dialogo politico, pubblico o privato. Quel che conta è che oggi sarebbe certamente futuribile porsi il problema di quella che poteva essere la consonanza tra corpo elettorale e voto della Costituente; resta il significato di un precedente che affidava ad un'assemblea — successivamente, per un lungo periodo, al Parlamento — la possibilità esclusiva di provocare, con deliberazione parlamentare, una revisione costituzionale. È un po' come avviene in Germania, dove l'intervento referendario non è previsto, ma con la maggioranza dei due terzi in ciascuna Camera è possibile rivedere la Costituzione.

Che cosa è intervenuto dopo il non voto referendario sulla Costituzione? È avvenuto, forse, un accrescimento di garanzie, che traspare dalla giurisprudenza costituzionale. In una famosa sentenza redatta da Baldassarre si afferma che vi sono taluni principi, corrispondenti a valori supremi, i quali renderebbero impossibile la revisione costituzionale. Quest'ultima sarebbe illegittima se toccasse taluni principi e taluni valori fondamentali. E questo farebbe sì che la Corte costituzionale potrebbe anche opporre un suo giudizio negativo a revisioni costituzionali non adottate in ossequio a tali principi e valori fondamentali.

Mi rendo, però, conto che la relativa vaghezza di tale nozione e l'incertezza circa i contenuti che poi verrebbero fatti riferire a questi principi fondamentali rendono questa garanzia in qualche modo relativa e da sperimentare ulteriormente.

Quanto è stato affermato in quest'aula a proposito del rapporto fra rappresentatività delle Assemblee e rigidità è molto importante. Nessuno può mettere in dubbio la rappresentatività di un Parlamento in relazione ai sistemi elettorali attraverso i quali è composto. Che si tratti di un sistema proporzionale o di un sistema maggioritario, il Parla-

mento rappresenta sempre la nazione, come pure i singoli deputati e l'intera Assemblea.

La rappresentatività, come valore costituzionale assoluto, non può essere quindi messa in dubbio o quantificata in relazione ai sistemi elettorali; semmai (ciò è stato ribadito giustamente dal relatore, onorevole Labriola, sia nella relazione scritta sia nel corso dei suoi interventi in Commissione ed in Assemblea) quella che può essere, in qualche modo, gradata è la rigidità intesa come facilità, maggiore o minore, o difficoltà, maggiore o minore, di modificare la Costituzione. Tuttavia, su questo piano — per così dire — di fatto, anche all'interno della proporzionale possono verificarsi certamente talune situazioni nelle quali la rigidità, intesa come maggiore o minore difficoltà di modificare la Costituzione, può essere gradata. Lo abbiamo constatato in Germania dove, certamente, è soprattutto in presenza di grandi coalizioni — alle quali corrispondono grandi maggioranze di governo e, poi, maggioranze costituenti di revisione costituzionale — che si può misurare l'aleatorietà, in qualche misura, della rigidità intesa in un senso puramente di fatto come maggiore o minore facilità della revisione.

Ciò detto, risulta sicuramente da valutare in maniera molto positiva — su questo credo il Governo sia veramente unanime — l'intenzione, il proposito, l'obiettivo e la finalità garantistica della proposta; perché, indubbiamente, la modifica del sistema elettorale può agire su quella rigidità come difficoltà, o minor difficoltà, di rivedere la Costituzione.

Il Governo consente quindi pienamente con gli obiettivi e la finalità che hanno ispirato il proponente della proposta di legge costituzionale n. 2665, nonché relatore, onorevole Labriola; ed esprime consenso sull'opportunità di riflettere ora, per deliberare ora su tale scelta.

Tuttavia mai come in questo caso chi ha scelto il fine non ha scelto anche il mezzo. Vi sono cioè casi in cui scegliere il fine significa anche scegliere sicuramente il mezzo perché ce n'è uno solo; in questo caso indubbiamente il fine può essere raggiunto con mezzi almeno parzialmente diversi, rispetto ai quali — anche per quella posizione

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

di marginalità sottolineata dal relatore — il Governo non può nutrire una propensione che possa in qualche modo influenzare la deliberazione della Camera.

Ciò perché tutte e tre le modalità finalizzate a raggiungere il fine garantistico, che consiste nel non far coincidere la maggioranza di Governo con quella di revisione costituzionale, che sono emerse nel corso della discussione hanno molti vantaggi e qualche svantaggio.

Innanzitutto, la soluzione del relatore proponente ha indubbiamente il grande vantaggio della semplicità e della rapidità, ma ad essa può essere obiettato che si passa da un intervento popolare doppiamente eventuale — sia ove si raggiunga la maggioranza dei due terzi che lo esclude, sia in relazione alla possibilità di richiedere o meno la prova referendaria quando non si siano raggiunti i due terzi — ad una sola eventualità, quella che la prova stessa si richieda dopo che sia intervenuta la deliberazione parlamentare, anche se ha raggiunto i due terzi. Cade quindi una delle due eventualità attuali e ne resta una sola, legata alla facoltatività della richiesta del referendum che si contrappone all'obbligatorietà del referendum sancita invece dalla legge costituzionale per la Commissione bicamerale e per il particolare procedimento di revisione che è stato allora sancito.

Il Parlamento rinuncerebbe — sia pure quando venissero toccati i livelli di altissimo consenso all'interno dell'Assemblea — ad una revisione costituzionale deliberata esclusivamente in Parlamento, come oggi può avvenire a certe condizioni. Tutto ciò apre naturalmente il discorso ad una situazione in cui il corpo elettorale, invece che intervenire — come avviene oggi — anche con una maggioranza diversa da quella prevista dall'articolo 75 della Costituzione (basta cioè la maggioranza dei voti validi senza *quorum* e non c'è giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale come avviene invece in quel caso), si configura come un'entità non più chiamata in qualche modo a concorrere residualmente al processo di revisione costituzionale, ma ad intervenire a parte intera.

Si aprono quindi alcuni problemi, dal

momento che la revisione costituzionale sarebbe condizionata ad una deliberazione di due enti, il Parlamento ed il corpo elettorale, quasi alla pari, per così dire.

Per quello che riguarda la seconda soluzione, proposta dall'onorevole D'Onofrio, essa si fonda indubbiamente su *quorum* più elevati, che, qualora fossero altissimi, eviterebbero la prova referendaria, esemplandosi su quel precedente della Costituente in cui politicamente si poté fare a meno del referendum perché vi era un largo consenso nell'Assemblea, poi testimoniato dal voto finale.

Il discorso dell'onorevole D'Onofrio apre però il problema del *quorum* del corpo elettorale referendario. In effetti la stessa discussione avvenuta all'interno della Commissione bicamerale — nella quale, sia pure in via di proposta, si prospetta per la modifica della forma di governo della regione una partecipazione particolarmente qualificata del corpo elettorale (non ricordo se si tratti addirittura dei due terzi, ma è certamente un *quorum* piuttosto elevato di partecipanti, che naturalmente si riflette su quello per la deliberazione) — induce a riflettere sull'importanza della proposta di D'Onofrio: se nel processo di revisione costituzionale il corpo elettorale viene messo non dico alla pari, ma in una successione in qualche modo analoga all'intervento parlamentare, anche i requisiti di validità dell'intervento referendario dovrebbero tendenzialmente mutare.

Da ultimo è emerso — sia pure marginalmente, in una delle due proposte all'esame di quest'Assemblea (quella dell'onorevole Tassi) — un altro tipo di revisione, proprio soprattutto del sistema spagnolo, ma che andrebbe in qualche modo qualificato e specificato al di là della proposta Tassi: se, cioè, non sia necessario differenziare i procedimenti di revisione costituzionale a seconda che siano in gioco diritti fondamentali, ritenendosi non sempre tempestiva e sufficiente la tutela che ai diritti fondamentali stessi potrebbe apportare il giudizio di legittimità della Corte costituzionale.

Indubbiamente la proposta Tassi si riferisce agli articoli da 1 a 12 della Costituzione, ma credo che, come è stato fatto per il voto segreto e come si sta facendo per la materia

ripartita tra Stato e regione, in questa prospettiva sarebbe necessario allargare il discorso dagli articoli 1-12 della Costituzione ad una serie di altri articoli che riguardano diritti fondamentali del cittadino.

Sottolineo che la problematica che ho esposto è finalizzata esclusivamente a dare conto da più angolazioni delle difficoltà o dei vantaggi che possono essere attribuiti alla proposta del relatore. Altri, non certo il Governo, potrà stabilire se una combinazione ottimale tra tempi disponibili e profondità ed ampiezza delle proposte consentirà di allargare o meno l'oggetto del testo presentato al Parlamento.

In conclusione, confermo la bontà dell'obiettivo, del fine che è prospettato non solo al Parlamento ma direi all'intera comunità nazionale: un fine, un obiettivo, che merita il pieno impegno delle due Camere e di tutte le forze politiche (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge costituzionale n. 2665, nel testo della Commissione.

Poiché la proposta di legge costituzionale n. 2665 consta di un articolo unico, non essendo stati presentati emendamenti né ordini del giorno, non si procederà alla votazione dell'articolo, ma direttamente alla votazione finale, dando prima la parola ai colleghi che l'hanno richiesta per dichiarazione di voto.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Signor Presidente, chiedo scusa se intervengo per domandare a nome del gruppo democristiano che le deliberazioni su questo tema siano differite ad altra seduta.

L'andamento della discussione sulle linee generali e la stessa replica del relatore e del Governo inducono il gruppo democristiano a ritenere che una deliberazione matura, consapevole, convinta e rapida (cose tutte possibili) sia consentita se vi è la facoltà di integrare con le due esigenze costituzionali

alle quali abbiamo fatto riferimento le deliberazioni della Camera stessa.

Chiediamo pertanto che si proceda all'esame degli altri punti dell'ordine del giorno, nella convinzione che l'esigenza alla quale ha fatto riferimento il relatore, che induce a ritenere urgente una modifica dell'articolo 138, che noi condividiamo, possa essere meglio soddisfatta con la piena consapevolezza del voto da parte del gruppo democristiano, una volta considerati gli eventuali emendamenti al testo.

Di conseguenza chiediamo che la Conferenza dei presidenti di gruppo fissi una seduta molto vicina nella quale si possa deliberare definitivamente, facilitando un voto identico del Senato, che potrebbe essere interessato ad analogo rapidità.

Per queste ragioni, Presidente, chiedo che si passi all'esame degli altri punti dell'ordine del giorno e che il seguito del dibattito sul provvedimento di cui ci occupiamo sia rinviato ad altra seduta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia!

Onorevole Servello, un po' di attenzione, perché la questione è delicata!

Prendete posto, accomodatevi!

Onorevole Savio, per cortesia!

L'onorevole D'Onofrio ha formulato una richiesta di rinvio: darò la parola ad un oratore a favore, ad uno contro e poi sottoporro...

Per cortesia, onorevole Nenna D'Antonio si accomodi! Consentiteci di lavorare con un minimo di serietà; stiamo discutendo di una proposta di legge di revisione costituzionale, non mi pare si tratti di una questione qualsiasi!

Dicevo che prima di dare la parola ad un oratore a favore e ad uno contro sulla proposta dell'onorevole D'Onofrio e di chiamare l'Assemblea a pronunciarsi, desidero esprimere francamente il mio sconcerto per questa richiesta. Naturalmente i colleghi si pronunceranno in assoluta libertà, ma, ripeto, desidero esprimere il mio sconcerto per questa richiesta...

Onorevole Imposimato, per cortesia!

Prego i colleghi di prendere posto e di lasciar parlare il Presidente con un minimo di tranquillità su un punto delicato.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

Onorevole Ciaffi, per cortesia!

Vorrei ricordare che l'Assemblea il 16 settembre scorso ha deliberato l'urgenza per la proposta di legge in esame; lei lo ricorda benissimo, onorevole D'Onofrio. I colleghi presidenti di gruppo ricorderanno poi che la Conferenza dei presidenti di gruppo, il 14 ottobre scorso, ha deciso, senza alcuna obiezione, su proposta del Presidente, di inserire la proposta di legge nel calendario, prevedendo esattamente per la giornata di oggi la votazione finale.

La deliberazione dell'Assemblea e la proposta del Presidente nascevano dalla consapevolezza del fatto che il provvedimento rappresenta un primo elemento di quella revisione delle norme di garanzia che viene generalmente ritenuta necessaria in rapporto alla modifica introdotta nel sistema elettorale.

D'altra parte la proposta ha un oggetto...

Onorevole D'Onofrio, presti attenzione perché in particolare mi sto rivolgendo a lei!

D'altra parte, dicevo, la proposta ha un oggetto significativo ma limitato, ben chiaro nelle sue implicazioni e ben noto come ipotesi a chiunque si sia occupato della materia.

Francamente, onorevoli colleghi, trovo sconcertante il fatto, che, dopo l'esame in Commissione, si sia atteso il momento conclusivo della discussione in Assemblea per proporre un rinvio e per sollevare esigenze che non potevano non essere presenti.

Onorevoli colleghi! Onorevoli colleghi, non è possibile che diate questa dimostrazione di disattenzione e di indifferenza, trattandosi di una proposta di revisione costituzionale! Non è possibile!

GIULIO CARADONNA. Lei non può fare polemica con i deputati!

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, per favore non contribuisca anche lei!

GIULIO CARADONNA. E lei non contribuisca a fare polemica!

PRESIDENTE. Dopo questa premessa, lasciatemi concludere nel senso che non comprendo perché le legittime riserve, preoccupazioni,

esigenze di approfondimento che sono state espresse poc'anzi, non siano state manifestate né al momento della predisposizione del calendario, né prima della conclusione dei lavori in Commissione. Non ritengo che questo sia un modo appropriato per portare avanti in maniera produttiva ed efficace i nostri lavori, anche in rapporto a questioni di tale complessità e delicatezza.

Avverto comunque che ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento sulla proposta dell'onorevole D'Onofrio darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Non solo non contesto, ma comprendo le ragioni dello sconcerto del Presidente; tuttavia, mi permetto di esporre molto brevemente i motivi per cui intervengo a favore della proposta del collega D'Onofrio con la quale, se ho capito bene — in questo senso la condivido —, si chiede un breve rinvio che consenta ai gruppi di approfondire, presentando eventualmente emendamenti al testo in esame, la questione fondamentale, che è relevantissima, che la proposta Labriola affronta.

Tale proposta, proprio perché riguarda una modifica costituzionale — come lei, signor Presidente ha sottolineato —, affronta una questione delicatissima, se cioè si debbano rafforzare le garanzie alla rigidità della Costituzione poste dall'articolo 138 a fronte dell'introduzione di una legge elettorale maggioritaria. La proposta del collega Labriola — da noi condivisa — accresce, come è noto ai colleghi, queste garanzie, introducendo la facoltà di richiedere il referendum anche quando la legge costituzionale abbia ottenuto nelle due Camere la maggioranza dei due terzi dei suffragi.

PRESIDENTE. Onorevole Armellini, per cortesia!

FRANCO BASSANINI. La domanda che ci poniamo, in relazione alla quale chiediamo il

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

tempo — brevissimo — per un approfondimento, è se questo rafforzamento delle garanzie costituzionali, a fronte dell'introduzione di una legge elettorale maggioritaria, sia sufficiente. Questo è il problema.

Certo — il Presidente ha ragione — sarebbe stato opportuno e giusto, per il nostro come per altri gruppi, approfondire e risolvere tale questione prima della seduta odierna; bisogna anche dire, però, che la rapidità di questa fase dell'*iter* non ha consentito tale approfondimento in un momento in cui molte altre questioni erano all'ordine del giorno dell'Assemblea. Ci sembra allora che la proposta dell'onorevole D'Onofrio consenta di avere il tempo necessario (si tratta di giorni non di settimane) per valutare il problema e per presentare emendamenti che, eventualmente, completino la proposta Labriola, nel senso dell'adeguamento del livello delle garanzie della rigidità costituzionale — e, quindi, della stabilità delle regole del gioco, dei diritti e delle libertà sanciti nella Costituzione — alla modifica in senso maggioritario di quella parte fondamentale della nostra legislazione in materia costituzionale che è la legge elettorale.

IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente, la modifica del terzo comma dell'articolo 138, volutamente, così come prevista nella proposta di legge costituzionale in esame, non tocca gli altri punti dell'articolo 138 e — come dice lo stesso relatore, onorevole Labriola — si guarda bene dall'affrontare la questione della modifica del grado di rigidità della nostra Costituzione.

Nell'attuale congiuntura politica, sembra sufficiente — anzi, a nostro avviso necessario, in questa situazione — abrogare il terzo comma, con gli effetti che abbiamo dibattuto nel corso della discussione sulle linee generali. Se, al contrario, si fosse ritenuto opportuno emendare la proposta di legge costituzionale inserendo altre argomentazioni, naturalmente comunque lecite, circa l'a-

dattabilità della rigidità della nostra Carta costituzionale all'evolversi della situazione politica ed al quadro che emergerà in un Parlamento che verrà eletto con il sistema maggioritario, vi sarebbe stato tempo nel corso della discussione in Commissione per presentare emendamenti; invece, la richiesta di rinvio, per la verità tardiva, appare speciosa. Ci sembra, inoltre, che essa tenda ad altri fini — va detto apertamente — ed abbia obiettivi dilatori che sono, a nostro avviso, inaccettabili.

Ecco perché riteniamo che la richiesta di rinvio debba essere respinta.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, ha facoltà di parlare.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Signor Presidente, naturalmente non posso che prendere atto con profondo rispetto, ed anche con assoluto consenso, della preoccupazione espressa dal Presidente della Camera. Come relatore, vorrei aggiungere alcune osservazioni molto rapide, che servono...

PRESIDENTE. Onorevole Buffoni, ascolti il collega del suo gruppo che sta parlando!

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Osservazioni, stavo dicendo, che servono a precisare anche — spero che non sia così — le eventuali responsabilità circa l'esito del procedimento, anche perché queste cose, signor Presidente, sono state già dette ed è giusto che siano ripetute in questo momento e rispetto a questo voto.

Non siamo stati affatto, come qualche collega ha ritenuto non avendo partecipato ai lavori preparatori, in una fase rapida e quasi subitanea, perché la Commissione ha tenuto due sedute in due settimane diverse; non solo, quindi, vi è stato il tempo per svolgere le riflessioni, che vi sono effettivamente state, ma voglio dire di più. Sorge una questione molto delicata, di cui la Camera deve essere investita prima di votare: il tema in discussione, rispetto al quale si potrebbe utilizzare il tempo ulteriore richiesto, trova

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

profondamente divisa l'Assemblea, non trova in essa consensi e convergenze.

Voglio ricordare che vi sono stati dei gruppi che hanno impegnato tutto il loro peso politico per evitare che si ponesse in discussione il procedimento di revisione costituzionale: se questi gruppi si trovassero, da qui alla prossima seduta, di fronte ad emendamenti, o a tentativi di modifica di questa parte della Costituzione, legittimamente porrebbero in essere ogni iniziativa per bloccare il procedimento di revisione. Queste sono cose scritte nei nostri atti parlamentari, rispetto alle quali nessuna considerazione può essere opposta per nascondere i dati di fatto. Allora, il rinvio è nelle mani dell'Assemblea, la quale deve però sapere che esso avviene su un tema delicatissimo, per una questione che è vitale per le garanzie democratiche — non potrei ripetere meglio le parole del Presidente — e rispetto a problemi emendativi che non hanno futuro. Nessuna delle questioni che sono state sollevate, infatti, può essere riproposta se non a prezzo di profonde divisioni politiche all'interno della Camera dei deputati. A meno che qualche gruppo (ma io non voglio mancare di riguardo ad alcuno di essi) non rinneghi per intero battaglie di principio fatte fin dall'inizio del processo riformatore.

Il collega Bassanini, che in modo sempre molto valoroso ha seguito l'intera vicenda, prima la creazione della Commissione bicamerale e poi l'iter della legge attributiva di poteri alla stessa, sa quali sono i motivi per i quali non abbiamo inserito nel processo riformatore il problema dell'articolo 138 della Costituzione. Alcuni gruppi sono insorti all'idea che si toccasse il procedimento di revisione costituzionale; chi è così ingenuo da immaginare che, da qui a qualche giorno, tali gruppi si rimangeranno la loro opposizione di principio e accetteranno di fare ora, su una questione del genere, ciò che non hanno voluto fare per un legittimo dissenso rispetto all'intero processo riformatore? Questa è la situazione. Nella migliore delle ipotesi, quindi, procediamo ad un puro e semplice rinvio al termine del quale finiremo per ritrovarci di fronte allo stesso problema. I tempi, infatti, sono quelli che sono.

La ringrazio molto, signor Presidente, di

avermi dato la parola perché ciò mi ha consentito di liberarmi di ogni responsabilità su una questione di alta democrazia repubblicana.

LUIGI ROSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi duole, onorevole Rossi, ma ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, possono intervenire solo un oratore a favore e uno contro.

Passiamo alla votazione, che — per agevolare il computo dei voti — dispongo sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Pongo pertanto in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta dell'onorevole D'Onofrio di rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito.

(È approvata).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: S. 1501. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (approvato dal Senato) (3225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (approvato dal Senato).

Ricordo che nella seduta del 12 ottobre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 332 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3225.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Giuseppe Serra.

GIUSEPPE SERRA, *Relatore*. Signor Presi-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

dente, il decreto-legge n. 332 rappresenta una prima risposta al drammatico problema degli incendi, che questa estate ha raggiunto una gravità veramente preoccupante. Esiste una divaricazione notevole tra le esigenze e i problemi posti dagli incendi, che si verificano in numero sempre crescente, e i mezzi a nostra disposizione per prevenirli e fronteggiarli.

In materia di incendi occorrerebbe una strategia politica di più ampio respiro, che andasse oltre l'emergenza. Ma credo che, in questo momento, la prima parziale risposta fornita dal decreto-legge alle esigenze più immediate meriti che l'Assemblea si esprima in senso favorevole sui presupposti di necessità ed urgenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO FORMIGONI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, ritengo che il relatore abbia espresso in maniera sintetica ma molto chiara i motivi che inducono il Governo a chiedere un pronunciamento favorevole della Camera.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo, per non più di quindici minuti ciascuno.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 332 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3225.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	391
Votanti	387
Astenuti	4
Maggioranza	194
Hanno votato sì	386
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: S. 1501.

— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (approvato dal Senato) (3225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette.

Ricordo che la Camera ha testé deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 332 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3225.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 22 ottobre scorso la VIII Commissione (Ambiente) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Camoirano Andriollo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAURA CAMOIRANO ANDRIOLLO, Relatore. Nell'illustrare i motivi di necessità ed urgenza l'onorevole Serra ha sostanzialmente inquadrato l'impostazione del decreto che siamo chiamati a convertire in legge. Credo che la Camera abbia ben presente la situazione degli incendi sviluppatasi nel nostro paese, in particolare nel corso di quest'anno. Dati forniti dal corpo forestale dello Stato dimostrano come un'ingentissima parte del territorio nazionale sia stata percorsa dal fuoco (oltre 70 mila ettari di terreno boscato). Oltre 3 mila sono stati gli incendi sviluppatasi nelle aree protette del nostro paese.

A fronte di una situazione di tale gravità vorrei ricordare che oltre a numerose proposte di legge non ancora assegnate o in fase di esame da parte delle Commissioni competenti, sulla materia esiste una legislazione di riferimento che consente di definire l'organizzazione, il funzionamento e i mezzi per lo svolgimento dei servizi di prevenzione e

di estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici.

Mi riferisco, in particolare, alla legge n. 47 del 1975 ed agli adempimenti che tale legge impone allo Stato ed alle regioni. Nonostante tali riferimenti sostanziali, tuttavia, ci troviamo oggi, ancora una volta, di fronte ad una situazione di emergenza ed a ripercorrere momenti di tragedia che registrano vittime e scempi del territorio nazionale ma che, soprattutto, impongono provvedimenti di emergenza, che, data la situazione di crisi generale del paese, rischiano di imporre oneri aggiuntivi senza poter far fronte complessivamente alla prevenzione, che costituisce l'obiettivo principale in questo settore.

Come diceva l'onorevole Serra, in tal senso va inquadrato anche il decreto n. 332 già approvato dal Senato. L'altro ramo del Parlamento, nel corso dell'iter, lo ha sostanzialmente modificato con riferimento ad alcuni punti importanti quali, ad esempio, la dotazione finanziaria del decreto, le aree verso le quali tale dotazione deve essere orientata (non solo, quindi, le aree protette ma, in considerazione della situazione degli ultimi mesi, prioritariamente queste ultime e generalmente tutte le aree del paese) e, per rispondere ad una situazione di emergenza, l'acquisizione di mezzi che consentano l'avvistamento degli incendi, seguendo quella logica di prevenzione alla quale mi riferivo. Successivamente il Senato ha introdotto, dopo l'articolo 1 del decreto-legge, l'articolo 1-bis, con il quale si è impostata in qualche misura un'opera di attualizzazione della legge n. 47; opera di attualizzazione che, in particolare, è incentrata sull'uso dei territori colpiti dagli incendi, estendendo i divieti di edificazione o di modifica della destinazione urbanistica di tali siti. Credo quindi sia già stato stabilito nella discussione al Senato una sorta di indirizzo.

Augurandomi che anche la Camera approvi rapidamente il provvedimento con lo stesso vasto consenso con il quale è stato approvato dal Senato, vorrei aggiungere che anche nel corso della discussione svoltasi presso l'VIII Commissione l'esigenza di procedere con un provvedimento organico all'attualizzazione dei contenuti della legge n.

47 sulla prevenzione degli incendi e sulla salvaguardia delle zone boscate del nostro paese è emersa con molta forza. Ritengo pertanto che il Parlamento ed il Governo, possibilmente con un'azione combinata e coordinata, possano, invece che emendare su singoli punti il decreto-legge in esame, che ha una sua specificità dettata dalla necessità di fornire solo una prima risposta, addivenire quanto prima ad un provvedimento organico che davvero, facendo leva sulla prevenzione piuttosto che sulla repressione degli incendi, consenta di non essere ulteriormente costretti, nel caso degli incendi come nel caso delle alluvioni, al continuo ricorso a strumenti di emergenza o di prima risposta, come è appunto il decreto-legge n. 332 del quale si chiede la conversione in legge (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'ambiente.

ROBERTO FORMIGONI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Come già l'onorevole relatrice ha sottolineato, si tratta di un provvedimento (al quale evidentemente altri dovranno seguire) che ha caratteristiche di particolare urgenza.

L'VIII Commissione della Camera ha approvato senza modificazioni il testo inviato dal Senato. Il decreto-legge è prossimo alla scadenza. Tutto ciò motiva con chiarezza l'auspicio del Governo che anche l'Assemblea della Camera possa approvare rapidamente e senza modificazioni il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il seguente parere:

NULLA OSTA

sugli emendamenti Ramon Mantovani 1-bis.1 e 1-bis.2.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Ramon Mantovani 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli e gli emendamenti vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

MAURA CAMOIRANO ANDRIOLLO, Relatore. Voglio soltanto premettere rapidamente, Presidente, che capisco le motivazioni che hanno indotto i presentatori, tutti del gruppo di rifondazione comunista, a presentare gli emendamenti in esame. Ho già richiamato, del resto, l'esigenza di procedere ad una profonda modificazione della legislazione sulla materia.

Ciò premesso, avverto che la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Ramon Mantovani 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Per quanto riguarda l'emendamento Ramon Mantovani 1-bis.1, invito i presentatori a ritirarlo, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il parere è infine contrario sull'emendamento Ramon Mantovani 1-bis.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO FORMIGONI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ramon Mantovani 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ramon Mantovani. Ne ha facoltà.

RAMON MANTOVANI. Signor Presidente, colgo l'occasione per annunciare, innanzi-

tutto, il ritiro dei miei emendamenti 1-bis.1 e 1-bis.2 al fine di favorire l'approvazione del provvedimento nei tempi più rapidi.

Ribadisco tuttavia la proposta contenuta nei miei emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Il decreto-legge al nostro esame stanziava pochi miliardi per far fronte ad un fenomeno che provoca, secondo le statistiche, svariate centinaia di miliardi di danni ogni anno. La dotazione del provvedimento ci sembra dunque assolutamente inadeguata ed avanziamo, conseguentemente, una proposta concreta che, se accolta, ci sembrerebbe sufficiente a ricominciare la discussione su questo provvedimento.

Proponiamo, dunque, una dotazione di 300 miliardi, anche al fine di organizzare sul territorio nazionale un sistema di avvistamento degli incendi che ci sembra assolutamente indispensabile per evitare i danni prodotti nel nostro paese, e soprattutto al fine di iniziare un'opera di riconversione alle attività civili di una parte dell'industria bellica, specificamente quella riguardante i sensori e l'elaborazione delle immagini e dei segnali, che sarebbe utilissima per la prevenzione degli incendi, per l'individuazione dei focolai ed anche dal punto di vista occupazionale.

Ecco i motivi per i quali insistiamo con i nostri emendamenti. Abbiamo accolto l'invito del relatore a ritirare gli altri due e ne abbiamo trasformati altri, presentati nella giornata di ieri, in un ordine del giorno. Raccomandiamo pertanto all'Assemblea di votare a favore del mio emendamento 1.1. e dei successivi miei emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente e colleghi, questo provvedimento contiene importanti ed urgenti interventi che potrebbero contribuire a prevenire il rischio degli incendi, sia mediante l'acquisto di mezzi che con la posizione di vincoli di salvaguardia e di inedificabilità, sia pure transitori.

Se approvassimo l'emendamento Ramon

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

Mantovani 1.1, il decreto-legge decadrebbe, poiché siamo allo scadere del termine dei 60 giorni previsti per la sua conversione.

Per questa ragione il gruppo dei verdi ha rinunciato a presentare propri emendamenti, pur nutrendo alcune riserve e ritenendo utili proposte di miglioramento del testo.

Per questa ragione, inoltre, nonostante condividiamo in linea di massima gli emendamenti presentati dai colleghi di rifondazione comunista, ci asterremo da tutte le votazioni sugli stessi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ramon Mantovani 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

PIERLUIGI PETRINI. A nome del gruppo della lega nord, chiedo la votazione nominale sui successivi emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pettrini.

Indico pertanto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ramon Mantovani 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Onorevole Santuz, ognuno voti al suo posto e solo al suo posto!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	366
Votanti	355
Astenuti	11
Maggioranza	178
Hanno votato sì	46
Hanno votato no	309

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ramon Mantovani 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, vi prego di mettervi a sedere (*Commenti*). Questi mugolii sono incomprensibili; mi dispiace non poterne raccogliere il senso se ne hanno uno...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	353
Votanti	342
Astenuti	11
Maggioranza	172
Hanno votato sì	40
Hanno votato no	302

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ramon Mantovani 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	365
Votanti	350
Astenuti	15
Maggioranza	176
Hanno votato sì	70
Hanno votato no	280

(La Camera respinge).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Sono stati presentati gli ordini del giorno Enrico Testa ed altri n. 9/3225/1 e Ramon Mantovani n. 9/3225/2 (*vedi l'allegato A*).

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

ROBERTO FORMIGONI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il Governo accoglie gli ordini del giorno Enrico Testa ed altri n. 9/3225/1 e Ramon Mantovani n. 9/3225/2.

PRESIDENTE. Onorevole Formigoni, io

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

sconsiglio l'uso del cellulare in aula, anche come apparecchio di servizio...

Dopo le dichiarazioni del Governo, che ha accettato entrambi gli ordini del giorno, chiedo ai presentatori se insistano per la votazione.

VALERIO CALZOLAIO. Non insisto, per la votazione dell'ordine del giorno Enrico Testa ed altri n. 9/3225/1, di cui sono cofirmatario.

RAMON MANTOVANI. Non insisto, signor Presidente, per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/3225/2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevoli colleghi.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voti sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ramon Mantovani. Ne ha facoltà.

RAMON MANTOVANI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, in Italia solo lo 0,7 per cento degli incendi che si sviluppano sul territorio è da attribuirsi a fenomeni naturali, quali, ad esempio, l'autocombustione; lo ripeto, solo lo 0,7 per cento.

C'è chi dice che molti degli incendi che si verificano in Italia sarebbero positivi, perché il fuoco avrebbe la proprietà di rigenerare il territorio che investe. Ma in Italia, che ha una densità di 190 abitanti per chilometro quadrato e che è stata caratterizzata per anni da una politica di dissennato disboscamento nonché dalla presenza di endemici interessi illegali e loschi, tutt'oggi esistenti, una simile tesi non deve neppure essere presa in considerazione.

La collega Camoirano ha già ricordato alcuni dati che ci sono stati forniti quest'anno dal Corpo forestale dello Stato. Vorrei ripeterne alcuni e renderne noti altri che non sono stati comunicati perché la situazione è, ogni giorno che passa, più drammatica. Dal 1° gennaio 1993 al 15 agosto di quest'anno abbiamo avuto in Italia 13 mila 472 incendi contro i 7 mila 689 dell'intero 1992 e abbia-

mo avuto 155 mila ettari distrutti contro i 54-55 mila dell'anno scorso. Ciò vuol dire che vi è una triplicazione del territorio devastato dagli incendi. Nel nostro paese negli ultimi anni si è avuta una media che ci pone come fanalino di coda in Europa, perfino dietro paesi come la Spagna, il cui territorio dovrebbe essere più soggetto agli incendi da autocombustione. Il numero degli incendi in Italia è cinque volte superiore ai sinistri che si verificano sia in Francia, sia in Spagna.

Non si può, allora, continuare ad intervenire con provvedimenti che oserei definire «cerotto», come quello che ci apprestiamo a votare oggi. Di tale disastro vanno individuate le cause: ci sono interessi perversi che traggono vantaggio dagli incendi dolosi e che continuano ancora oggi, nel 1993, a trarne. Si è ormai creato nel nostro paese un circolo vizioso pericolosissimo, per cui l'emergenza è diventata la normalità sia dal punto di vista economico sia da quello occupazionale, perché vi è un riflesso anche occupazionale degli incendi dolosi. Molti, poi, individuano nella protesta contro l'istituzione dei parchi e delle aree protette la causa dell'altrimenti inspiegabile crescita esponenziale degli incendi registratasi quest'anno.

Un Governo efficiente dovrebbe quindi intervenire seriamente sulle cause del fenomeno e articolare la propria azione almeno su due terreni. In primo luogo, occorre uscire dall'emergenza ed impegnarsi nella reale attuazione della legge n. 47 del 1975 e favorire, se non rendere obbligatoria, la predisposizione di piani antincendio di competenza regionale. Nel nostro ordine del giorno, accolto dal Governo, è indicato questo obiettivo e noi auspichiamo che venga effettivamente realizzato; sarebbe soprattutto necessario, comunque, che il Governo attivasse con lungimiranza gli strumenti e trovasse le risorse per una vera politica di prevenzione.

Il secondo livello sul quale intervenire è quello della rimozione delle cause sociali, numerose e spesso in contrasto tra loro, che sono alla base del dolo. Tra queste vi è anche l'educazione dei cittadini ad un corretto rapporto con l'ambiente; non è un caso che in paesi come la Spagna e la Francia vi siano

campagne di informazione sul comportamento dei cittadini nelle zone boschive dieci, cento, mille volte più efficaci e consistenti di quelle attuate nel nostro paese.

Non si può non notare, inoltre, che le stesse azioni di rimboschimento e di recupero vengono condotte in maniera alquanto discutibile; l'incendio, infatti, diventa un affare che coinvolge imprese e lavoratori stagionali e anche per questo le opere vengono realizzate con la superficialità e l'incompetenza tipiche di chi specula sui danni causati dai sinistri che magari lui stesso ha provocato. Siamo perciò particolarmente soddisfatti dell'accoglimento dell'ordine del giorno del collega Testa, poiché boschi secolari distrutti dagli incendi...

PRESIDENTE. Onorevole Mantovani, la prego di concludere; il tempo a sua disposizione è già esaurito.

RAMON MANTOVANI. ...vengono sostituiti da piante economicamente più vantaggiose.

Questi sono i motivi che ci fanno auspicare un intervento di riforma generale nel settore e che ci portano ad esprimere un sofferto voto favorevole al provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Carolis. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 332 del 1993, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette, è indubbiamente un atto tardivo ma necessario per opporsi all'emergenza incendi che, particolarmente nell'estate scorsa, ha colpito gran parte del territorio nazionale.

Fino ad ora l'aver propagandato e sostenuto — molte volte a ragione — che le cause di gran parte degli incendi nel nostro territorio sono di origine dolosa non ha certamente facilitato la messa in opera di tutti quei provvedimenti — legislativi, normativi e di carattere organizzativo — atti a fronteggiare tale pericolosa emergenza. Vorrei ri-

cordare, per esempio, che da anni le regioni, prima, e le comunità montane, poi, non ricevono i finanziamenti necessari per provvedere a quella necessaria manutenzione e pulizia del sottobosco che viene individuata come una delle prime cause, se non la fondamentale, che favoriscono gli incendi nelle riserve naturali. Mancano, inoltre, tutte le attrezzature necessarie — dagli aerei agli elicotteri — per fronteggiare tale emergenza e non sempre il volontariato — cui va il nostro ringraziamento — riesce a sopperire alle carenze.

Gli stessi parchi e riserve naturali — me lo consentirà il rappresentante del Governo, al quale indubbiamente non abbiamo nulla da addebitare — risentono ancora oggi di problemi finanziari, organizzativi e di carattere istituzionale.

Per questo insieme di ragioni, noi deputati del gruppo repubblicano auspichiamo che, quanto prima, il Corpo forestale dello Stato, oggi in balia — anche dal punto di vista istituzionale — di diversi dicasteri, possa essere definitivamente affidato al Ministero dell'ambiente per far fronte a questa necessità primaria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, avremmo tante altre considerazioni da svolgere; i deputati del gruppo repubblicano ritengono, comunque, che il decreto-legge n. 332 del 1993 sia un provvedimento giusto e, per tali ragioni, esprimono su di esso voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Formenti. Ne ha facoltà.

FRANCESCO FORMENTI. Signor Presidente, illustri rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il problema degli incendi boschivi che anche quest'anno ha colpito assai duramente il patrimonio boschivo del nostro paese — e con maggiore accanimento le aree protette —, non è un evento straordinario, ma è diventato un fatto di ordinaria amministrazione.

Il testo di legge al nostro esame — già approvato dal Senato — si iscrive tutto all'interno dell'urgenza e della straordinarie-

tà, come avviene ogni qualvolta accadono fatti di una certa gravità. Sono in vigore diverse leggi ordinarie — in particolare, la n. 47 del 1975 — che, se fossero state applicate coerentemente e pienamente, avrebbero — se non completamente, in buona parte — ridotto la nuova criminalità ecologica che provoca gli incendi dolosi. Ciò si sarebbe potuto verificare se la legge n. 47 del 1975 non fosse stata svuotata del vero elemento di deterrenza rispetto ai comportamenti che causano gli incendi; se fosse stata applicata coerentemente dalle regioni e se ad essa fossero state apportate quelle modifiche che le esperienze degli anni passati avrebbero dovuto ispirare.

I veri responsabili dell'Italia che va a fuoco sono, per buona parte, lo Stato e l'apparato amministrativo. Della legge n. 47 sono stati applicati gli articoli 3 ed 8, in riferimento al pagamento delle squadre di pronto intervento per lo spegnimento degli incendi nei boschi e la ricostruzione di quelli bruciati, attuata dalle regioni con il finanziamento a totale carico dello Stato.

I veri responsabili sono quella parte dei comuni ed il Corpo delle guardie forestali che, sulla base dell'articolo 7 della legge n. 47, avrebbero dovuto svolgere una seria attività di avvistamento, spegnimento e circoscrizione degli incendi. I veri responsabili sono le amministrazioni centrali, in particolare l'ex Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che avrebbero dovuto presiedere all'applicazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 47, nonché all'elaborazione dei piani regionali ed interregionali di difesa e salvaguardia dagli incendi boschivi, per buona parte del tutto inapplicati.

I veri responsabili sono coloro che, come i comuni, le province e le regioni — da una parte — e le forze dell'ordine — dall'altra —, avrebbero dovuto svolgere un ruolo di vigilanza, controllo, ispezione ed intervento raramente attuato ed addirittura, in certe regioni, del tutto inadempito, situazione questa funzionale solo alle clientele, alle speculazioni edilizie ed ai lavoratori forestali stagionali.

L'esposizione potrebbe proseguire con l'elencazione di chi controlla il territorio, di chi dovrebbe svolgere una reale azione di pre-

venzione, di chi vorrebbe depenalizzare la costruzione sulle aree boschive distrutte da incendi (articolo 9 della legge n. 47), dei mezzi inadeguati ed inutili per intervenire in certe zone boschive italiane. A tutto ciò si deve aggiungere la confusione e lo scoordinamento tra le diverse forze che, per legge e competenza, dovrebbero operare nel settore, il mancato potenziamento del ruolo della protezione civile, del volontariato e dell'esercito che, opportunamente istruito, dovrebbe essere collocato nelle zone che ogni anno sono maggiormente colpite da incendi dolosi.

Possiamo concludere dicendo che abbiamo presentato una proposta di legge molto articolata che si riallaccia ai dettami della legge n. 47 del 1975 per creare uno strumento veramente efficace. Vorrei soffermarmi solo su alcuni punti, che riteniamo particolarmente importanti, di tale proposta.

Abbiamo previsto l'aggiornamento dei piani regionali da parte delle stesse regioni ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 47 del 1975, il trasferimento alle regioni di quanto previsto dall'articolo 3 di quella legge, l'istituzione di un servizio antincendio regionale, mediante trasferimento del personale alle regioni, la ricostruzione del patrimonio boschivo a totale carico delle regioni e l'inasprimento delle pene.

Certi che la nostra proposta venga quanto prima presa in considerazione dalla Commissione e dall'Assemblea, esprimiamo un giudizio negativo sul provvedimento in esame soprattutto per la genericità delle sue norme. Il problema non è stanziare una cifra di 30 miliardi destinata all'acquisto di mezzi da dare in dotazione alle guardie forestali o ai vigili del fuoco; ben altro occorre fare sul piano legislativo, oltre che su quello amministrativo e gestionale.

Per tali motivi, il gruppo della lega nord si adopererà per condurre a buon esito le proposte avanzate (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presi-

dente, onorevoli colleghi, il Movimento sociale italiano voterà a favore del provvedimento, ma con lo spirito di chi è costretto a farlo dalla situazione di emergenza che si è creata.

Infatti, con il decreto-legge in questione si pongono una serie di problemi che dovrebbero essere affrontati mediante una programmazione più seria ed impegnativa, una distribuzione di risorse sul territorio attraverso enti ben individuati, un'acquisizione di competenze tali da poter essere verificate di volta in volta sul territorio stesso.

La scorsa estate si è caratterizzata per il fenomeno — che ormai non si può più definire tale — degli incendi. Evidentemente ciò è avvenuto non a caso, in un momento di grossa difficoltà economica, perché non dimentichiamo che l'incendio boschivo è sempre stato direttamente legato alla speculazione edilizia. Questo aspetto in particolare viene colto dal decreto-legge in esame, soprattutto con l'articolo 1-bis.

Tuttavia, occorre svolgere qualche rilievo sull'impostazione della politica in materia. Innanzitutto, è veramente raccapricciante che in un momento di grave difficoltà economica si debbano adottare provvedimenti del genere per tamponare situazioni che avrebbero potuto essere prevenute soltanto con maggiore attenzione: permettendo, per esempio, al Corpo forestale dello Stato di agire efficacemente sul territorio. Si sarebbero poi dovute individuare le responsabilità di quelle regioni che non hanno saputo — o probabilmente non hanno voluto — condurre un'effettiva azione di prevenzione: siamo in presenza di ripetute colpevoli omissioni che dovrebbero essere individuate. Inoltre, rileviamo mancanza di strumenti urbanistici efficaci, pronti, presenti sul territorio; comuni privi di un piano regolatore generale: si lascia correre sulla totale assenza di strumenti urbanistici, strettamente legata alla non volontà di andare ad esercitare controlli efficaci sul territorio delle regioni.

La vicenda è ancora più complicata a causa della recente soppressione del Ministero dell'agricoltura: questa sorta di *vacatio* che si è venuta a creare ha reso ulteriormente ingestibili attribuzioni e responsabilità già confuse.

In sostanza, nel corso del tempo non è stata dedicata la dovuta attenzione all'opera di prevenzione e ciò oggi ci costringe ad affrontare i problemi insorgenti facendo ricorso a risorse economiche che avrebbero invece potuto essere impiegate per fini molto più utili.

Volendo individuare una strada credibile e percorribile si devono necessariamente porre vincoli edilizi. È giusto che sia così: anzi, starei per dire che forse dieci anni costituiscono un limite poco congruo rispetto al danno che si è procurato all'ambiente.

Abbiamo sottolineato la scarsità di mezzi atti a consentire agli organi preposti di effettuare una vera e propria vigilanza sul territorio e, dunque, un'opera di prevenzione. Ma quel che manca nel decreto-legge alla nostra attenzione è soprattutto l'impegno (per esempio, anche attraverso il Corpo forestale dello Stato) di ristabilire l'equilibrio idrogeologico del territorio: non è immaginabile a questo fine limitarsi a prevedere un vincolo di destinazione per le aree colpite da incendi boschivi; non basta fermare la speculazione edilizia né prevedere piani comunali che impediscano la destinazione ad uso edilizio per soli dieci anni. Si sarebbe dovuto immaginare una serie di interventi di rimboscimento di quelle zone, proprio per essere certi che, al di là del limite dei dieci anni, non diventi possibile creare situazioni di ulteriore danno per il territorio. Ecco cosa si sarebbe dovuto proporre da parte di chi ha a cuore che il territorio non sia sostanzialmente modificato dallo scempio degli incendi, ecco quali dovrebbero essere i compiti della protezione civile e del Ministero dell'ambiente. Non soltanto certe scadenze fissate dalla legge, infatti (come quella di dieci anni), non sono mai purtroppo vincolanti, ma occorre aggiungere che gli incendi, guarda caso, colpiscono i territori più belli della nostra penisola, come le zone costiere.

Comunque, nonostante queste osservazioni, il gruppo del Movimento sociale italiano, in una situazione di emergenza come l'attuale, voterà a favore del provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Se scoppia un incendio in un bosco si pensa che si debbano chiamare i vigili del fuoco. In realtà, la legge n. 47 del 1975...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, che vi sia almeno un limite a questi assembramenti!

Continui, onorevole Ronchi.

EDOARDO RONCHI. La legge n. 47 — dicevo — stabilisce che i vigili del fuoco possono intervenire solo quando sia minacciata l'incolumità di cittadini, di edifici e di centri abitati. La competenza primaria spetterebbe (non è così semplice) alle regioni e, quando mancano centri operativi specifici antincendi gestiti da queste, la responsabilità passa ai centri operativi regionali delle guardie forestali (ve ne sono quaranta).

Qualora le guardie forestali lo ritengano opportuno, possono chiamare la protezione civile, che a sua volta coordina la mobilitazione di mezzi aerei di altri enti: presso la protezione civile vi è un centro aereo unificato, che coordina mezzi aerei appartenenti a cinque organismi diversi (vigili del fuoco, esercito, aeronautica militare, marina militare, corpo forestale dello Stato). I mezzi aerei sono dislocati nel territorio in relazione non alle necessità antincendio, ma alle esigenze operative di ciascun ente.

Alla fine di questa complessa procedura l'incendio è già divampato e, anche se avessimo molti mezzi per spegnerlo, sarebbe molto difficile intervenire: si agisce, quando va bene, con ore e spesso con giorni di ritardo.

È evidente che il provvedimento di emergenza al nostro esame, non affrontando la complessa, intricata, contraddittoria articolazione di procedure e di enti, non consente l'efficacia dell'intervento rapido, incisivo, di carattere sia preventivo sia repressivo, che sarebbe opportuno. Tuttavia, il decreto-legge contiene alcune misure di emergenza effettivamente necessarie: per tale ragione, il gruppo dei verdi voterà a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Sottolineiamo dunque la necessità di un intervento legislativo organico di riordino della materia nella direzione della prevenzione e della repressione degli incendi. Anche nell'ambito della prevenzione, in cui rientrano attività varie ed articolate (si tratta non solo dell'avvistamento tempestivo, parte importante della prevenzione stessa), oggi non si capisce chi e come operi. In buona sostanza, oggi ci si limita ad appelli alla buona volontà, perché la gente non aumenti il rischio degli incendi. Manca una politica adeguata — articolata in vari settori — di prevenzione degli incendi boschivi.

Confermando quindi il voto a favore del provvedimento, avanzo una sollecitazione affinché si provveda al riordino organico della materia (*Applausi dei deputati del gruppo dei verdi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calzolaio. Ne ha facoltà.

VALERIO CALZOLAIO. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il gruppo del PDS voterà a favore della conversione, necessaria ed urgente, del decreto-legge che contiene disposizioni per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette.

Appreziamo la relazione svolta dalla collega Camoirano e sottolineiamo il carattere di emergenza del provvedimento in esame, che non è soltanto di spesa grazie esclusivamente alle integrazioni apportate nelle Commissioni parlamentari. Tuttavia l'articolo 1-bis non basta certo a realizzare una politica organica e complessa di prevenzione (divieti e vigilanza) e protezione (avvistamento e protezione civile) dagli incendi.

In particolare evidenziamo tre aspetti della politica che va impostata: innanzitutto è opportuna una verifica della legislazione regionale successiva alla legge n. 47 del 1975, che consenta di capire quanto le regioni abbiano fatto in termini di interventi concreti e di pianificazione dell'attività di prevenzione. Si tratta di cercare di comprendere meglio le cause degli incendi boschivi, soprattutto dopo il disastro estivo. È inutile richiamare i dati drammatici, visto che è noto quanto è avvenuto durante l'estate in

molte regioni italiane. Occorre capire meglio le cause, volontarie ed involontarie e, tra le prime, le motivazioni criminali, speculative e psichiche che determinano la proliferazione degli incendi in zone, spesso bellissime, del nostro paese. È inoltre necessario capire quanto abbiano fatto le regioni in termini di attuazione della legge n. 47 del 1975 attraverso provvedimenti concreti. Penso, per esempio, al fatto che quella legge prevedeva norme che vietano l'accensione di fuochi all'aperto, norme che, laddove sono state sperimentate, hanno ridotto notevolmente il numero degli incendi ma che, a quanto ci risulta, poco sono state attivate in sede regionale.

Accanto alla verifica delle legge n. 47, crediamo che per l'intervento organico di protezione dagli incendi sia molto utile una politica per i parchi. Le aree protette (isole, montagne, territori dotati di particolari risorse ambientali e naturali), infatti, possono essere luoghi dove si sperimenta un nuovo rapporto tra natura ed ambiente e dove è possibile salvaguardare meglio le risorse naturali, avere vere e proprie guardie ecologiche che consentano una difesa attiva del territorio e, quindi, di passare dalla teorizzazione del blocco degli incendi alla concretizzazione di questo obiettivo.

In terzo luogo, sottolineiamo l'urgenza di un coordinamento dei mezzi e delle forze: probabilmente, mezzi e forze non sono pochissimi quantitativamente parlando, ma essi non funzionano in modo corretto ed efficace; vi è una sovrapposizione di competenze ed anche un'incapacità di reazione immediata, nonostante gli sforzi di molti pubblici funzionari e dipendenti. Occorre intervenire per coordinare il lavoro dei vigili del fuoco, delle regioni, del Corpo forestale dello Stato, del volontariato, consentendo loro di intervenire meglio e prima.

Queste tre priorità sono coerenti anche con l'atteggiamento da tenere una volta che gli incendi si siano verificati, indicato nell'ordine del giorno che il Governo ha accolto: si tratta cioè di favorire i processi di rinaturalizzazione spontanea secondo tempi biologici, di consentire alla natura di rimarginarsi da sola e non nell'interesse di taluni di coloro

che dagli incendi traggono vantaggi economico-speculativi.

Per le ragioni illustrate il gruppo del PDS, pur consapevole della parzialità del provvedimento, ritiene tuttavia importante, necessario ed urgente impostare una politica organica predisponendo i necessari finanziamenti; pertanto, voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge. (*Applausi dei deputati del gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cerutti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CERUTTI. Dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo socialista alla conversione in legge del decreto-legge n. 332. Già il relatore nell'illustrare il provvedimento ha evidenziato la necessità di completare il provvedimento d'emergenza al nostro esame con una normativa che integri la legge n. 47 del 1975, che negli anni ha ormai dimostrato gravi lacune e carenze.

L'VIII Commissione ha ritenuto opportuno approvare senza alcuna modifica il testo proveniente dal Senato proprio per dare immediata efficacia al provvedimento al nostro esame; lo ha fatto soprattutto perché l'altro ramo del Parlamento, con l'approvazione dell'articolo 1-bis, ha già integrato quello che era un semplice provvedimento di carattere finanziario, introducendo una norma recante un vincolo urbanistico allo scopo di dissuadere — possiamo usare questo termine — coloro che ricorrono al fuoco per devastare il territorio e per utilizzarlo ad altri fini.

Peraltro, ci riserviamo quanto prima di affrontare la materia con un provvedimento organico ed in questa occasione certamente l'VIII Commissione e l'Assemblea sapranno far tesoro di tutte le osservazioni svolte dai colleghi in fase di discussione.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

di legge di conversione n. 3225, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1501. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette» *(approvato dal Senato)* (3225):

Presenti	353
Votanti	352
Astenuti	1
Maggioranza	177
Hanno votato sì	315
Hanno votato no	37

(La Camera approva).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Ricordo che nella seduta del 21 settembre scorso, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 358 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3113.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Landi.

BRUNO LANDI, *Relatore*. Signor Presidente, relativamente alla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza, confermo il parere favorevole della I Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo raccomanda all'Assemblea di votare a favore del riconoscimento della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, associandosi a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo, per non più di quindici minuti ciascuno.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 358 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3113.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	346
Votanti	266
Astenuti	80
Maggioranza	134
Hanno votato sì	193
Hanno votato no	73

(La Camera approva).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Ricordo che la Camera ha testé deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 358 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3113.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che, nella seduta del 25 ottobre scorso, la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Landi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARCISIO GITTI.

BRUNO LANDI, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge in esame reitera il decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, non convertito in legge nei termini costituzionali. Del tema, quindi, si è discusso in una doppia circostanza nell'ambito della I Commissione e nell'un caso e nell'altro si è deciso di esprimere parere favorevole su questa proroga dei termini. Essa serve, per un verso, a consentire che si possano realizzare le utili

procedure necessarie allo scopo di definire i regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, in rapporto all'importante legge n. 241 sulla trasparenza amministrativa.

Il provvedimento contiene altresì la proroga dei termini relativa ad alcuni importanti adempimenti, la definizione delle modalità di costituzione e di tenuta dell'albo dei dirigenti, la disciplina dei requisiti di accesso e delle modalità concorsuali, l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia per le relazioni sindacali, la definizione di norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati, l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. Inoltre, si tratta di differire un termine riguardante la possibilità di bandire concorsi e di effettuare assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche della provincia di Bolzano con scadenza 31 dicembre 1993.

Allo stato attuale, il commissario di Governo in Bolzano, cui spetta il compito di bandire i concorsi, si trova nella concreta impossibilità di bandirli in quanto sono state pubblicate recentemente nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1993 le nuove dotazioni organiche degli uffici statali in provincia di Bolzano, approvate dal Consiglio dei ministri in data 25 giugno 1993.

La breve relazione che ho svolto dimostra la rilevanza del decreto-legge in esame; confermo quindi la necessità di convertirlo rapidamente in legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, il Governo raccomanda all'Assemblea una sollecita conversione in legge del decreto-legge n. 358 del 1993.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio

ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo (*vedi l'allegato A*).

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vigneri. Ne ha facoltà.

ADRIANA VIGNERI. Signor Presidente, il gruppo del PDS si asterrà sul provvedimento in esame, per le seguenti ragioni.

Il Governo chiede un ulteriore termine per emanare i regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre al diritto di accesso dei cittadini disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Noi deprechiamo che tali regolamenti non siano stati ancora emanati; tuttavia, riconosciamo la necessità di una proroga del termine per la loro emanazione (che è scaduto), affinché il Governo possa provvedere. Poiché quest'ultimo chiede una proroga breve, di sei mesi, riteniamo che non si possa esprimere un voto contrario; devo peraltro rilevare che lo avremmo espresso molto volentieri per sottolineare l'inadempienza del Governo su un tema molto importante per i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. L'articolo 2 appare invece meno censurabile, in quanto differisce termini che sono stati fissati all'inizio di quest'anno.

Per le ragioni indicate, il nostro voto sarà di astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Benetti. Ne ha facoltà.

LINO DE BENETTI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, la proroga di termini prevista dal provvedimento in esame ci lascia molto perplessi e

desta indignazione rispetto ad una materia che appare estremamente significativa ed importante.

La proroga in questione non si riferisce ad una materia marginale e di poco conto, ma riguarda un tema che si inquadra in modo significativo nella riforma della pubblica amministrazione. Quest'ultima, insieme alla riforma fiscale rappresenta (come è noto; le mie parole ritengo siano retoriche, ma restano inascoltate) uno dei capisaldi del ripristino della legalità nel nostro paese. La situazione esistente desta preoccupazioni, rivolte e malumori, e determina un distacco dei cittadini che hanno il diritto di partecipare alla *res publica* e vorrebbero quindi interessarsi realmente alle istituzioni, ma registrano continuamente un divario tra le istituzioni stesse e il loro diritto-dovere di partecipazione.

Mi rendo conto delle difficoltà esistenti, che tra l'altro risultano puntualmente dalla relazione che accompagna il provvedimento. Si sostiene che la proroga dei termini è resa necessaria dall'inadempienza di diverse amministrazioni dello Stato. Penso che la Camera abbia il diritto di sapere quali amministrazioni non hanno disciplinato in tempo utile il diritto di accesso ai documenti estremamente importanti di cui si parla nel decreto-legge. Non possiamo non essere informati in merito alla discrezionalità, erronea e ancora una volta latitante, degli organismi dello Stato che avrebbero dovuto provvedere ad una riforma tanto attesa da parte dei cittadini.

D'altra parte mi meraviglio, anche se ne comprendo la logica, che proprio il ministro Cassese, noto, conosciuto ed apprezzato anche da noi per le riforme che ha fatto e quelle che intende portare avanti, si pronunci in favore di questa ulteriore proroga.

Non possiamo quindi esprimere un voto favorevole, anche se mi rendo conto della contraddizione. Proprio nello spirito di comprendere che cosa il ministro voglia fare in tempi brevi (ci rendiamo infatti conto della difficoltà dovuta al fatto che i buoi sono già usciti dalla stalla, giacché i termini sono scaduti e le amministrazioni non hanno provveduto) ci asterremo sul provvedimento. Si tratta di un'astensione critica; bisogne-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

rebbe infatti esprimere davvero indignazione, non limitarsi a votare contro ma avere ben altra reazione. Rimaniamo comunque in attesa della risposta del Governo relativamente ai questi che ho posto oggi e che, in altro modo, ho rivolto direttamente al ministro (*Applausi dei deputati del gruppo dei verdi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

MARIO BRUNETTI. Sono due le ragioni per le quali il nostro gruppo voterà contro questo provvedimento. Si tratta, innanzitutto, della reiterazione di un decreto-legge per dichiarata inosservanza, da parte della pubblica amministrazione, dei termini entro i quali si sarebbe dovuto provvedere ad emanare taluni regolamenti. È dunque materia che non può essere regolata tramite il ricorso alla decretazione d'urgenza ed è questa la prima delle ragioni per cui contestiamo l'opportunità di esprimere un voto favorevole sul provvedimento.

Un'altra questione sulla quale intendiamo richiamare l'attenzione dell'Assemblea e che costituisce la seconda motivazione del nostro voto contrario è che siamo di fronte ad un provvedimento che tende ad adottare regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso. A parte il fatto che i regolamenti non sono stati emanati, occorre dire che il provvedimento tende implicitamente ad escludere alcuni documenti, che nei regolamenti stessi saranno poi indicati, dal diritto di accesso alla conoscenza.

Se intendiamo seguire la direzione della trasparenza (questo almeno si dice di voler fare), non si può impedire ai cittadini la conoscenza e l'accesso a qualsiasi forma di documentazione. Per questi motivi crediamo sia necessario contrastare il provvedimento, rispetto al quale ribadisco pertanto il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Novelli. Ne ha facoltà.

DIEGO NOVELLI. Signor presidente, colleghi, è vero che accadono nel nostro paese fatti molto più gravi e sconcertanti di quanto non sia questo semplice provvedimento, ma è indubbiamente singolare che nella nostra Repubblica si facciano leggi (che vengono sbandierate come la volontà di cambiamento per garantire quella trasparenza della pubblica amministrazione che per anni non è stata consentita) che fissano termini affinché vengano redatti regolamenti attuativi, dopo di che, per responsabilità delle amministrazioni che dovrebbero essere sottoposte alla legge stessa, i regolamenti non vengono redatti. Si giustifica poi il differimento dei termini proprio sulla base del fatto che tali amministrazioni si sono sottratte al loro dovere!

Fatto ancora più sconcertante di questa proposta di rinvio è che sia stata avanzata da un ministro da tutti conosciuto come studioso della materia, come persona altamente qualificata che per anni ha condotto, come studioso, battaglie contro questi fenomeni degenerativi. Per anni il professor Cassese è stato un punto di riferimento per tutti coloro che guardavano all'amministrazione pubblica in termini critici e cercavano di avanzare proposte per il cambiamento. Oggi, il professor Cassese, divenuto ministro laico di questo Governo, anziché assumere provvedimenti, come tante volte dall'alto della sua cattedra, attraverso i suoi scritti, aveva minacciato rivolgendosi ai politici che non avevano il coraggio di prendere tali posizioni, anziché assumere — dicevo — dei provvedimenti, che avrebbero potuto arrivare anche al commissariamento per questa specifica materia delle amministrazioni che si sono sottratte a tale dovere, ci viene a chiedere una proroga dei termini. Ritengo che questo sia un fatto estremamente grave e preoccupante.

Debbo comunque dare atto alla Commissione e al relatore di aver ridotto, se non altro, il differimento dei termini da dodici a sei mesi. Credo però che proprio per una questione di principio vada detto di no a questa proroga, perché il Governo si assuma tutte le responsabilità del caso. Il Governo deve assumersi la responsabilità di commissariare le amministrazioni che non hanno ottemperato agli obblighi di legge.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

Per le ragioni che ho esposto noi esprimeremo un voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dosi. Ne ha facoltà.

FABIO DOSI. Presidente, in riferimento al decreto-legge in questione mi sembra si debba evidenziare quanto è stato disposto dalla famosa legge n. 241 del 1990, che ha riconosciuto a ogni singolo cittadino il diritto di accedere ai documenti amministrativi al cui contenuto sia in qualche modo interessato.

Sappiamo che quella legge, all'articolo 24, assegnava sei mesi al Governo per presentare dei regolamenti attraverso decreto al fine di disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Il termine iniziale di sei mesi è decorso senza che i decreti in questione venissero emanati. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, il Governo ha prorogato i termini di un anno. Oggi il Governo chiede un'ulteriore proroga. Noi non avremmo nulla in contrario a concederla, se però fosse chiaro che i diritti dei cittadini nel frattempo sono tutelati.

Si sa che un diritto soggettivo non può essere indeterminatamente subordinato, oltre il periodo di quiescenza disposto dal legislatore, alla produzione di una ulteriore normazione secondaria di esecuzione. La sua realizzazione non può quindi essere rimessa alla mera volontà dell'amministrazione. Si sa che la mancata adozione di tali decreti non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto alla conoscenza degli atti da cui promani la lesione di situazioni giuridiche soggettive. Ho riportato dei brani tratti da sentenze di tribunali amministrativi. Esistono comunque sentenze di altri tribunali amministrativi che invece ritengono che finché non ci sono i regolamenti in questione non sia possibile per i cittadini accedere a quei documenti. Si discute cioè se il silenzio legislativo (o la carenza del legislatore) vada inteso come assenso ovvero come diniego. Si sa che in Europa circola una famosa battuta secondo cui, mentre in Inghilterra tutto ciò che non è espressamente vietato è

permesso, in Germania tutto ciò che non è espressamente permesso è vietato. Non so se l'Italia intenda riconoscersi nel primo o nel secondo caso. Come esponente della lega ricordo che la lega è per la massima libertà per i singoli. A nostro avviso, quindi, tutto ciò che non è espressamente vietato dovrebbe essere permesso.

Pertanto noi riteniamo che il provvedimento in esame non debba essere accolto, che ulteriori proroghe non debbano essere concesse e che i cittadini debbano avere la più ampia libertà, nell'attesa ovviamente che il legislatore assolva il suo compito. Voteremo quindi contro la conversione in legge di questo decreto-legge (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Widmann. Ne ha facoltà.

JOHANN GEORG WIDMANN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati della *Südtiroler Volkspartei* esprimeranno un voto favorevole su questo provvedimento, trattandosi di un importante contributo per poter applicare l'articolo 89 dello statuto di autonomia della nostra regione.

Con il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, valevole anche per la provincia autonoma di Bolzano, fino a tutto il 1992, gli organici degli uffici statali sono rimasti scoperti fino a punte del 50 per cento, causando così gravi difficoltà alla cittadinanza e agli stessi dipendenti.

Poiché le nuove piante organiche sono state pubblicate solo il 10 agosto di quest'anno, rendendo impossibile al commissario del Governo di indire e svolgere i concorsi al fine di integrare le piante medesime entro il dicembre di quest'anno, è indispensabile il differimento del termine al dicembre 1994.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Landi. Ne ha facoltà.

BRUNO LANDI. Signor Presidente, ringrazio in particolare l'onorevole Novelli per aver richiamato un dato incontestabile e cioè che la Commissione ha inteso ridurre

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

da 12 a 6 mesi la proroga dei termini per gli adempimenti previsti dalla legge n. 241.

Tuttavia debbo dire con altrettanta franchezza che sarebbe stata opportuna oggi la presenza nei banchi del Governo del ministro Cassese, che peraltro era stata invocata anche in Commissione, affinché potessero da lui essere rilasciate autorevoli rassicurazioni circa i procedimenti in atto diretti a realizzare la trasparenza nell'attività amministrativa ed un accesso libero per i cittadini a categorie di documenti pre-determinate.

Debbo dire all'onorevole Dosi che purtroppo un voto contrario della Camera su questo decreto-legge, che potrebbe essere eticamente comprensibile, provocherebbe nei fatti l'impossibilità per i cittadini di accedere ai documenti proprio per la mancata realizzazione degli strumenti esecutivi della legge n. 241. Mi riferisco alla regolamentazione della procedura ed all'individuazione puntuale dei documenti ai quali i cittadini potrebbero accedere.

Per l'insieme di queste ragioni, esprimendo rammarico per l'assenza del ministro competente, confermo l'esigenza che si esprima un voto favorevole sul provvedimento al nostro esame.

Infine, signor Presidente, avverto che la collega Vigneri ha testé presentato un ordine del giorno, di cui sono cofirmatario, che raccomando all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Avverto che è stato presentato l'ordine del giorno Vigneri ed altri n. 9/3113/1 (*vedi l'allegato A*). Poiché esso è stato presentato tardivamente, in fase di dichiarazioni di voto finali, non posso ammetterlo al voto. Tuttavia, eccezionalmente, data la rilevanza della questione trattata e le sollecitazioni di vari gruppi, consentirò al Governo di esprimere il parere su di esso, perché resti agli atti.

Prego pertanto il rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'ordine del giorno in questione.

OMBRETta FUMAGALLI CARULLI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le teleco-*

municazioni. Il Governo lo accetta come raccomandazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 3113, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» (3113):

Presenti	343
Votanti	260
Astenuti	83
Maggioranza	131
Hanno votato sì	194
Hanno votato no	66

(La Camera approva).

Discussione del progetto di legge: S. 408, 867, 1088, 1028, 1261. — Senatori Borroni ed altri; Coppi; Disegno di legge di iniziativa del Governo; Coviello ed altri; Gibertoni e Ottaviani: Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (approvato dal Senato) (2967); e delle concorrenti proposte di legge Patuelli: Riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (863); Felissari ed altri: Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (1030); Ferri ed altri: Riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1876); Tassi: Riordinamento delle competenze dello Stato in materia

di agricoltura e foreste (2736); Caveri: Attribuzione alle regioni delle competenze in materia di agricoltura e foreste (2923); Anghinoni ed altri: Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia di agricoltura e foreste ed istituzione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (2971).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge, già approvato in un testo unificato dal Senato, di iniziativa dei senatori Borroni ed altri; Coppi; Disegno di legge di iniziativa del Governo; Coviello ed altri; Gibertoni e Ottaviani: Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Patuelli: Riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Felissari ed altri: Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione; Ferri ed altri: Riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Tassi: Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di agricoltura e foreste; Caveri: Attribuzione alle regioni delle competenze in materia di agricoltura e foreste; Anghinoni ed altri: Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia di agricoltura e foreste ed istituzione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Avverto che su questo progetto di legge sono state presentate due questioni pregiudiziali di costituzionalità, rispettivamente dai deputati Labriola e Conca (*vedi l'allegato A*).

A norma del combinato disposto del comma 6 dell'articolo 24 e del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potranno intervenire, per non più di quindici minuti ciascuno, un proponente per ognuno degli strumenti presentati, nonché, per non più di dieci minuti ciascuno, un deputato per ognuno degli altri gruppi.

Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione sulle questioni pregiudiziali.

L'onorevole Labriola ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, il progetto di legge approvato dal Senato, che è frutto di una serie di iniziative parlamentari, suscita non poche perplessità...

Signor Presidente attendo che i colleghi defluiscano dall'aula prima di svolgere il mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chi desidera uscire dall'aula, lo faccia in silenzio. Consentite all'onorevole Labriola di illustrare il suo documento e agli altri colleghi di ascoltare.

La prego di proseguire nel suo intervento, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA. La ringrazio, signor Presidente. Comincio ora il mio intervento.

Onorevoli colleghi, la mia questione pregiudiziale di costituzionalità si riferisce ad un tema che va al di là dell'oggetto specifico dell'atto di iniziativa legislativa, e che non può non toccare il versante molto delicato dei rapporti tra attività referendaria e attività legislativa. D'altra parte, chi illustra in questo momento l'eccezione ha già avuto occasione di esprimersi e di valutare le implicazioni di tale problema in rapporto a questioni ancora più generali.

Ho l'onore di parlare in un'aula nella quale non molto tempo fa si è discusso circa il presunto effetto di disabilitazione rappresentativa che il referendum sulla legge elettorale politica avrebbe prodotto nei confronti di questo Parlamento. Sorge allora una prima questione. Può il Parlamento sentirsi dire, come avviene continuamente, che è delegittimato perché un determinato referendum ha abrogato una parte della legge elettorale — tra l'altro solo quella relativa al Senato — e non porsi anche il problema del peso che l'esito del voto referendario ha avuto sulle altre questioni sulle quali si è manifestato?

Vi è stato un referendum, onorevole Presidente, signor ministro, cari colleghi, che in modo inequivoco e ampiamente espressivo ha dimostrato la volontà del popolo italiano di abrogare il Ministero dell'agricoltura. Non può esservi dubbio; e certamente vi sono meno dubbi di quanti ne potevano sorgere circa l'effetto del referendum sulla legge elettorale del Senato per quanto riguarda la rappresentatività del Parlamento. Non lo abbiamo fatto, ma avremmo potuto sostenere, per esempio, che quel referendum andava nella direzione di una differenziazione tra la legge elettorale della Camera e quella del Senato e di conseguenza avremmo potuto mantenere la legge elettorale per la Camera e prendere atto che quella per il Senato era mutata. Ma certamente nessuno, se non con una gesuitica acrobazia, può immaginare che il referendum abrogativo del Ministero dell'agricoltura abbia meno peso e minor chiarezza delle altre iniziative referendarie.

Desidero, a questo punto, svolgere qualche altra riflessione. Mentre il referendum popolare andava in quella direzione, il Parlamento repubblicano, appena 48 ore fa, ha presentato una proposta di mutamento dei rapporti tra Stato e regioni con la quale, per iniziativa della democrazia cristiana — perché questa norma è stata introdotta nel progetto di riforma dello Stato per iniziativa del gruppo della democrazia cristiana —, l'agricoltura viene trasferita in via esclusiva dallo Stato alle regioni. Quindi, non solo vi è un referendum abrogativo, ma addirittura un atto del Parlamento con il quale una forza, che tutti sappiamo tradizionalmente legata ad interessi sociali coordinati con il mondo dell'agricoltura, propone che la competenza in questa materia venga integralmente trasferita dallo Stato alle regioni.

Allora, dove può esistere un fondamento che ci consenta di superare queste gravi questioni di principio e di accettare la resurrezione di questo novello Lazzaro, il Ministero dell'agricoltura?

L'unico argomento, per la verità, lo ha portato il ministro Diana, al quale diamo atto della serietà e dell'impegno con cui ha affrontato la questione. Secondo il ministro questo ministero non può mancare, perché

mancherebbe altrimenti l'interlocutore per la Repubblica italiana con la Comunità economica europea. Questo però, mi consenta il ministro, non è un argomento insuperabile, perché egli sa meglio di chiunque altro che esiste una legge, la legge n. 400 sulla Presidenza del Consiglio, in virtù della quale, senza neppure intervenire con un atto legislativo, è possibile creare intorno ad un ministro senza portafoglio quell'agile struttura idonea, essa sì, a regolare i rapporti con gli organi comunitari molto meglio del pesantissimo, onusto, grondante opportunità di interessi, Ministero dell'agricoltura. Perché oggi, questo è il Ministero dell'agricoltura: tutto, fuorché una struttura servente una logica, adeguata, agile, flessibile e moderna politica agricola, da far valere in sede comunitaria. Il Ministero dell'agricoltura è oggi il contrario di questo. Esso rappresenta una pesante sedimentazione di oltre un secolo di tradizione amministrativa italiana, nella quale si condensano pesanti interessi e cospicue relazioni economiche e produttive, le quali hanno molto più riguardo alle questioni interne italiane che alle relazioni comunitarie.

Questo è lo stato della questione.

Dobbiamo quindi dichiarare con assoluta convinzione che, non esistendo alcun argomento in grado di giustificare l'iniziativa legislativa servizievole deliberata dai colleghi senatori, non possa non ritenersi violato l'articolo 75 della Costituzione. Un articolo che questa mattina qualche collega ha sciorinato per discutere la questione dell'articolo 138 della Costituzione. Riecheggiano ancora nell'aula le accorate parole di taluni colleghi, i quali si sono preoccupati di una revisione dell'articolo 75 della Costituzione. Tali colleghi accetteranno un amichevole invito dal sottoscritto, secondo il quale, gli articoli della Costituzione, prima di modificarli, occorre rispettarli! Per rispettare l'articolo 75 della Costituzione non si può far risorgere ciò che il popolo, con una votazione plebiscitaria, ha dichiarato di voler cancellare, nel quadro di una politica costituzionale che va verso l'esatto opposto di questo.

Presidente, ho inteso utilizzare per intero i quindici minuti previsti dal regolamento perché i problemi sono tanti.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

Voglio aggiungere una considerazione. Non solo ciò è avvenuto ad opera del Senato (ci duole per i colleghi senatori che non hanno avuto, evidentemente, la nostra stessa preoccupazione riguardo alla violazione della Costituzione e una minore considerazione del processo di revisione costituzionale di cui la stampa di oggi è piena), ma lo Stato regionale — proposto dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali — incontra questa prima smentita: la resurrezione del vecchio e augusto Ministero dell'agricoltura!

Voglio aggiungere un'ulteriore considerazione. Accanto al progetto di legge dei senatori, vi è un altro atto molto più allarmante di questo, quanto a problemi di costituzionalità. Lo richiamo perché fa sistema, fa corpo con il disegno di legge che il Senato ci ha inviato: mi riferisco ai decreti-legge — perché, ormai, sono reiterati — con i quali si opera quella sorta di decisione governativa di dar continuità alla struttura del Ministero dell'agricoltura. Da questo punto di vista, l'allarme è più grave!

Ancora una volta i colleghi, che sono attenti lettori dell'articolo 75 della Costituzione, diranno forse qualche parola su come il Governo con un decreto-legge chiuda in un cassetto il risultato di un referendum! Devo esprimere molto allarme in ordine a tale questione, Presidente. Voglio, con voce ferma e chiara, esprimere l'auspicio che, se il Parlamento lascerà decadere quel decreto, il Presidente della Repubblica non cooperi alla reiterazione di un ulteriore decreto di resurrezione del Ministero dell'agricoltura (*Applausi del deputato Mastrantuono*)! Voglio auspicare che il Presidente della Repubblica non ci ponga nell'amara condizione di ricordare che non vi sono due verità in questa Repubblica: non c'è un referendum che ci comanda ed un altro referendum che possiamo porci sotto i piedi! Se ciò dovesse avvenire, la certezza delle nostre relazioni nell'ordinamento repubblicano verrebbe meno; e noi saremmo molto preoccupati di una doppia verità che finirebbe con il travolgere quella sicurezza nelle istituzioni repubblicane, alla quale noi siamo molto affezionati e che credo sia interesse di tutti noi tutelare e preservare.

Siamo quindi assolutamente convinti che il cammino legislativo che ci viene offerto urta inesorabilmente contro precise disposizioni costituzionali e contraddice fraudolentemente un processo di riforma istituzionale in pieno dispiegarsi; se poi esso viene considerato con l'intervento della decretazione legislativa d'urgenza, tutto ciò pone il Parlamento in una condizione di umiliazione e di disorientamento assai vicina all'incidente nelle relazioni tra organi costituzionali.

Spero che i colleghi vorranno comprendere che queste cose sono dette con il massimo rispetto, con viva preoccupazione e senza alcuna inutile enfasi, perché quest'ultima non è nelle nostre parole e nelle nostre denunce ma nei fatti, nei comportamenti e negli atti che sul Parlamento vengono da altri che intorno al Parlamento in questa occasione (e ci dispiace doverlo dire) non mostrano quella sollecitudine, quel rispetto e quella prudente osservanza dei principi costituzionali che invece proprio da loro ci attendiamo ed auspichiamo di poterci attendere sempre in modo positivo (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI, dei verdi e del PSDI*).

PRESIDENTE. L'onorevole Conca ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

GIORGIO CONCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2967, cui fa riferimento la mia pregiudiziale di costituzionalità, altro non è che un ennesimo tentativo di riproporre il vecchio Ministero dell'agricoltura abrogato dalla volontà popolare con il referendum del 18 aprile.

L'ipertrofia burocratica di cui il ministro Cassese ha tanto scritto e parlato demonizzando, aggiungendola alle pressioni di carattere lobbistico, ha finito con il ledere la sovranità popolare e le autonomie locali che la nostra Costituzione, nei suoi principi fondamentali, agli articoli 1 e 5, ha inteso porre a base dell'ordinamento costituzionale.

La soppressione referendaria avrebbe dovuto avere il significato di impedire la conservazione o il ripristino di una struttura dicasteriale con competenze in materia agricola e forestale; viceversa, il disegno di legge

n. 2967 nella sostanza non fa che reistituire il soppresso ministero modificandone la mera denominazione e mantenendo in capo ad esso quasi tutte le funzioni già proprie del vecchio, tutto l'apparato satellite di organismi dipendenti ed ausiliari, nonché un'ampia quota delle risorse di bilancio già attribuite a detto ministero.

Tale operazione legislativa, oltre a violare l'articolo 1 della Costituzione, appare in netto contrasto con l'articolo 75, che vieta evidentemente al legislatore parlamentare di ledere il voto referendario riproducendo sostanzialmente, all'indomani del referendum, una disciplina legislativa ispirata ai medesimi principi e col medesimo contenuto normativo essenziale di quella abrogata.

In questo caso, la violazione dell'articolo 75 e dell'articolo 1 della Costituzione, in forma di elusione della volontà referendaria, si traduce poi in una lesione dell'autonomia regionale, in quanto si sostanzia nella conferma di un disegno legislativo, smentito dal corpo elettorale, di accentramento di poteri e di risorse in capo allo Stato, e di corrispondente compressione dei poteri e delle risorse riconosciuti alle regioni, in contrasto altresì con le norme costituzionali concernenti le attribuzioni delle regioni medesime (articoli 117, 118 e 119 della Costituzione).

Quanto alle singole funzioni di competenza statale di un sistema di decentramento regionale, essendo funzioni di indirizzo e di coordinamento politico, non richiedono affatto, per essere esercitate, una struttura burocratica complessa quale un ministero.

Tale struttura, nella nostra tradizione e nella realtà amministrativa, si palesa strumento indispensabile e tipico solo per l'esercizio di compiti di gestione, di specifici poteri amministrativi e di spesa, cioè di compiti che, secondo il disegno costituzionale e la stessa normativa di attuazione dell'ordinamento regionale, dovrebbero essere di spettanza delle regioni.

Il giudizio sul provvedimento non può prescindere dai chiari pronunciamenti della Corte costituzionale che, con sentenza n. 26 datata 16 gennaio 1993, nelle motivazioni d'obbligo scrive a proposito dell'ammissibilità del referendum: «...i promotori intendono sopprimere il Ministero dell'agricoltura e

foreste nelle strutture in considerazione del trasferimento o della delega alle regioni della massima parte delle funzioni ministeriali...». Più avanti, con riferimento al regio decreto n. 1663 del 1929: «È essenziale il rilievo che il suddetto articolo 1 (...) si riferisce alle strutture ed alle funzioni del Ministero dell'agricoltura e foreste che, per effetto delle norme successive a quelle oggetto del quesito referendario ed, in particolare, a seguito del trasferimento e della delega delle funzioni in materia alle regioni, si sono sostanzialmente ridotte. Sicché le finalità dei promotori possono avere attuazione e l'elettore chiamato a pronunciarsi sul quesito non può minimamente essere fuorviato».

Recita ancora la sentenza costituzionale, al punto 2.1 delle motivazioni: «Vero è che nel trattato istitutivo della Comunità economica europea (...) l'agricoltura ha una posizione di grande rilievo (articoli da 38 a 47) e di grande interesse per la sua incidenza nell'attuazione del mercato comune e che l'articolo 3 dello stesso trattato, nel testo sostituito dall'articolo G n. 3 del trattato approvato a Maastricht il 7 febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con la legge 3 novembre n. 454, ribadisce l'impegno degli Stati membri per una politica comune nel settore dell'agricoltura e della pesca.

«Ai fini che interessano, è sufficiente rilevare che gli articoli 5 e 6 della legge di ratifica del trattato CEE impegnano lo Stato membro ad adottare le misure di carattere generale e particolare, atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni comunitarie e prevedono il coordinamento delle politiche economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obblighi del trattato in stretta collaborazione con le istituzioni comunitarie. Non indicano però gli organi ai quali lo Stato membro deve affidare compiti e funzioni». E conclude: «Sicché non sussiste violazione di obblighi derivanti da trattati internazionali».

Pertanto, premesso quanto sopra, non è ammissibile che di fronte ad un chiaro voto referendario di abrogazione del già esistente ministero si proponga un nuovo ministero, che non solo rappresenta una fotocopia di

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

quello abrogato, ma addirittura la pretesa di estenderne i compiti.

In ogni caso, preme in questa sede evidenziare che, indipendentemente dal risultato referendario, la competenza in materia di agricoltura è una tra le più ampie potestà riconosciute al legislatore regionale, essendo primaria per quelle a statuto speciale e concorrente per quelle ordinarie.

A ciò si aggiunga che principio imprescindibile del nostro ordinamento costituzionale è quello in base al quale le autonomie regionali non hanno rilievo solo per l'organizzazione amministrativa, ma incidono in profondità sulla struttura interiore dello Stato, e non solo tendono ad adeguare gli istituti giuridici alla complessa realtà sociale che vive nello Stato, ma costituiscono per i cittadini esercizio, espressione, modo di essere, garanzia di democrazia e libertà.

A tale riguardo, si parla di governo locale e non di amministrazione, concetti questi ben noti ai giuristi membri di questo Parlamento e sui quali non è opportuno, in questa sede, soffermarsi.

È sulla scorta di tale principio che si è riconosciuto all'articolo 5 della Costituzione addirittura il carattere di norma guida nella lettura di tutta la Costituzione, poiché l'autonomia sarebbe espressione di un modo di essere della Repubblica, quasi la faccia interna della sovranità dello Stato. Se così non fosse, i costituenti avrebbero optato per una struttura organizzativa di Stato accentrato, di stampo napoleonico, anziché scegliere un'ipotesi regionalista come quella prevista dalla nostra Costituzione, che ancora non ha ottenuto una totale ed effettiva realizzazione.

In coerenza con tale norma guida e tutelando, d'altro canto, la necessaria omogeneità normativa e gestionale che la materia agricola richiede nel più ampio quadro di riferimento europeo, occorre concepire un ambito geografico ed amministrativo più vasto di quello di una singola regione, individuando aree agricole omogenee macroregionali, dotate di competenze legislative ed amministrative rispetto al cui esercizio l'intervento statale si ridurrebbe ad un mero coordinamento di natura secondaria.

Sono queste le motivazioni che ci hanno

spinti a presentare la questione pregiudiziale di costituzionalità, auspicando che la Camera colga gli aspetti costituzionali evidenziati e voti a favore (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

EDOARDO RONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Sono a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate, anche se non concordo con il riferimento a tutti gli articoli citati nei due documenti. In particolare, credo che in questa sede sia improprio il richiamo all'articolo 117 della Costituzione, altrimenti l'esistenza stessa del Ministero dell'agricoltura avrebbe dovuto essere dichiarata incostituzionale in precedenza.

Mi fa molto piacere che un collega del gruppo della lega nord si riferisca all'articolo 5 della Costituzione, il quale parla di Repubblica unica ed indivisibile. Tuttavia, il richiamo agli articoli della Costituzione ricordati a mio giudizio non costituisce il cardine delle questioni pregiudiziali di costituzionalità che, ripeto, cnndivido. Occorre invece prestare attenzione al combinato disposto degli articoli 1 e 75 della Costituzione, citati in entrambi i documenti: mi riferisco alla sovranità popolare e al fondamento costituzionale dell'istituto del referendum.

Nei resoconti dei dibattiti svoltisi nelle Commissioni di Camera e Senato ho letto che sono stati avanzati argomenti di merito, sono state ampiamente evidenziate molte ragioni che portano ad affermare la necessità di un Ministero dell'agricoltura. Faccio presente a chi condivide certe osservazioni (che in parte non mi sono estranee) che si è svolto un referendum popolare e non è possibile riaprire la discussione per autoconvincersi che, appunto per molte ragioni, serve un Ministero dell'agricoltura. Nel progetto di legge al nostro esame si configura un'operazione del genere: all'articolo 1 è abrogato il Ministero dell'agricoltura e foreste e all'articolo 2 è istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Vi è una revisione delle competenze; si può anche discutere della ri-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

levanza di tale revisione, ma voglio sottolineare che il referendum abrogativo non riguardava il conferimento alle regioni di alcune competenze del Ministero dell'agricoltura, bensì l'abrogazione del ministero stesso. Non vi è dunque alcuna possibilità costituzionale a quel riguardo, nel rispetto degli articoli 1 e 75 della Costituzione.

Anche qualora — lo ripeto — molti fossero convinti dell'opportunità, per le politiche agricole del paese, dell'esistenza del Ministero dell'agricoltura, ed anche qualora tale convincimento fosse del tutto fondato, l'esito referendario non consente più di seguire tale via. È questa l'unica interpretazione costituzionalmente possibile. Non potendo più esistere il Ministero dell'agricoltura, dato il rispetto dovuto dal Parlamento alla Costituzione — e, dunque, alla sovranità popolare ed al fondamento costituzionale dell'istituto del referendum —, il riordino delle competenze è possibile solo con il trasferimento delle stesse alle regioni (le quali, non a caso, erano promotrici del referendum), oppure con l'attribuzione di un'azione di coordinamento ad un dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio e l'assegnazione delle competenze residue ad altri dicasteri. È preclusa invece la via — furba, ma non costituzionale — di riproporre o di ricostituire un Ministero dell'agricoltura sotto altra forma, sia pure con competenze differenziate e distinte da quelle del dicastero soppresso. Questa è l'obiezione sostanziale, che credo sia insuperabile dal punto di vista costituzionale.

Se poi guardiamo all'articolazione della struttura (lo faccio non per chiedere la modifica delle competenze attribuite, ma perché esse confermano che si va a costituire un altro Ministero dell'agricoltura; d'altronde, non sarebbe possibile fare altrimenti nell'ambito di tale impostazione), constatiamo che nella descrizione delle funzioni rientrano le competenze tipiche di un dicastero e in particolare di un Ministero dell'agricoltura e delle foreste, molto simili — dal punto di vista dell'impianto, non della descrizione delle singole funzioni — a quelle del precedente dicastero. Ciò è vero al punto che si stabilisce perfino che il nuovo ministero succeda al soppresso dicastero dell'agricol-

tura e delle foreste in tutti i rapporti attivi e passivi non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari. Vi è cioè una continuità riconosciuta perfino formalmente nella successione in tutti i rapporti attivi e passivi e credo che ciò non sia possibile. Riconosco che la soppressione del Ministero dell'agricoltura e foreste possa creare problemi alla nostra agricoltura; ritengo, però, che la strada per affrontarli non possa più essere questa. Quindi nonostante alcune riserve di merito che nel gruppo dei verdi si nutrono in relazione a competenze agricole di rilevanza nazionale (che, a nostro avviso, debbono essere mantenute e che restano), voteremo a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Non si tratta più, infatti, di una valutazione di merito sull'opportunità o meno dell'esistenza di un Ministero dell'agricoltura, ma del doveroso rispetto, da parte del Parlamento, di un pronunciamento referendario netto ed inequivocabile.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Innanzitutto, signor Presidente, se lei me lo consente vorrei porre una questione sull'ordine dei lavori. Vorrei sapere infatti se alla votazione sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità procederemo questa mattina, subito dopo la discussione, o se quella votazione sarà rinviata al pomeriggio. In questo secondo caso, infatti, sarebbe opportuno che i relativi interventi venissero svolti alla ripresa dei lavori, ossia subito prima del voto stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, al momento opportuno il Presidente avrebbe comunicato l'esito di un «sondaggio» tra i capigruppo in merito alla possibilità di concludere ordinatamente la seduta intorno alle 14 evitando rischi di mancanza del numero legale. Continueremo pertanto i nostri lavori fin verso quell'ora. Invito quindi i colleghi presenti, fuori e dentro l'aula, a trattenersi fin verso le 14-14,30.

Onorevole Vito, la prego di svolgere il suo intervento sulle questioni pregiudiziali.

ELIO VITO. Signor Presidente, lei sa che in un altro provvedimento all'ordine del giorno abbiamo introdotto indicazioni in merito alla trasparenza ed alla correttezza dei sondaggi demoscopici; era proprio per questo che cercavo di uniformare i sondaggi interni alla Camera ai principi esterni sui sondaggi elettorali...

Per quanto riguarda le questioni pregiudiziali di costituzionalità, debbo dire subito che noi non eravamo particolarmente affezionati al referendum sul Ministero dell'agricoltura, né agli altri referendum relativi alla soppressione di dicasteri. Nel corso della campagna referendaria avevamo però assunto un atteggiamento favorevole anche a questa consultazione, innanzitutto perché valutavamo positivamente il fatto che, per la prima volta, fossero le regioni a promuovere il ricorso all'istituto referendario e, quindi, che vi fosse una nuova appropriazione democratica di esso.

Inoltre, ritenevamo opportuno che, di fronte a più richieste pendenti davanti all'opinione pubblica, vi fosse un univoco ed unitario voto favorevole su tutti i quesiti referendari abrogativi.

A questo punto, quindi, se quella era la nostra posizione sul referendum, noi non abbiamo neppure un'opposizione pregiudiziale alle ipotesi elaborate dal Governo e dal Senato; dobbiamo semplicemente constatare, non in sede di esame di merito, ma di pregiudiziale di costituzionalità, che quel voto referendario è per noi prevalente. È sempre prevalente: abbiamo assistito in questi anni, signor Presidente, onorevoli colleghi, a diversi precedenti di voti referendari di fatto traditi da successive leggi approvate dal Parlamento che andavano in aperto contrasto con gli stessi, ripristinando quanto i referendum avevano abrogato ed, in alcuni casi, addirittura, peggiorando le normative vigenti prima della consultazione, normative che tramite questa si era inteso abolire.

Di fronte a tale terribile prassi da parte del nostro Parlamento, a questo contrasto fra la volontà espressa dagli elettori nei referendum ed il voto su successive leggi da parte delle Camere — cosa constatata, come ho detto, in casi precedenti — noi, che pure — ripeto — non eravamo particolarmente affe-

zionati al referendum per la soppressione del Ministero dell'agricoltura — anche se abbiamo votato «sì» — e che ci riserviamo eventualmente di valutare nel merito il provvedimento in esame (per cui non abbiamo critiche pregiudiziali rispetto alle soluzioni proposte), dobbiamo però ritenere prevalente il richiamo alla Costituzione ed alla volontà popolare.

Soltanto per questa ragione, che tuttavia è dirimente e fondamentale, preannunciamo il nostro voto favorevole sulle due questioni pregiudiziali di costituzionalità, augurandoci che esse siano state presentate non per un pregiudizio riguardo al merito del disegno di legge di iniziativa del Governo, ma perché si ha davvero a cuore, come noi riteniamo di dover avere, il risultato referendario.

Non vorrei, quindi, che nella votazione che da qui a poco svolgeremo si confondessero due questioni: l'una riguarda il giudizio di merito sul provvedimento che dobbiamo esaminare e l'altra il problema della coerenza delle decisioni parlamentari nell'esame di progetti di legge dopo il voto degli elettori su un referendum abrogativo. Poiché è evidente che questi hanno inteso inequivocabilmente sopprimere il Ministero dell'agricoltura e che i progetti di legge al nostro esame tendono, sia pure in modo diverso, operando una diversa attribuzione di competenze, con diversi titoli, a reintrodurre quanto è stato soppresso, al di là del giudizio di merito sul provvedimento dobbiamo ritenere che tale operazione non possa essere effettuata. A questo punto, occorre semplicemente prendere atto della volontà popolare, ritenendola sempre prevalente, per cui non si può più operare con un provvedimento che consenta la reintroduzione del Ministero dell'agricoltura.

Inoltre, sostanzialmente, il Parlamento aveva cominciato a discutere di tali progetti di legge nella fase in cui ancora non era stato svolto il referendum: erano dunque progetti di legge presentati al fine di evitare la consultazione. Che ora, dopo il voto della maggioranza degli italiani favorevole all'abolizione del Ministero dell'agricoltura, vengano riesumati progetti di legge presentati per evitare il referendum ci conforta nell'espres-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

sione di un voto favorevole sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate. Auspichiamo, inoltre, che il voto della Camera possa servire da monito anche rispetto a prossimi referendum e a futuri voti della nostra Assemblea e dell'altro ramo del Parlamento rispetto alla possibilità, che non deve essere consentita, di modificare sul piano legislativo decisioni abrogative assunte dalla volontà popolare attraverso l'istituto costituzionale del referendum.

ORFEO GORACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORFEO GORACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il nostro gruppo aderisce alle questioni pregiudiziali di costituzionalità rispettivamente presentate dai colleghi Labriola e Conca. Riteniamo, in sostanza, che vengano soprattutto lesi gli interessi di coloro che si sono espressi con il voto referendario. Il provvedimento che è stato approvato al Senato ci riconsegna, nei fatti, un ministero così com'era. Vi è, sì, qualche modifica, anche in relazione ad aspetti sostanziali; ma i cittadini si sono espressi in modo netto, deciso e con un voto fortemente maggioritario. Mentre in altre circostanze si è tenuto conto in maniera molto precisa della volontà manifestata dai cittadini il 18 aprile scorso, in questo caso ciò non è avvenuto. Si è cercato, in qualche modo, di far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta. È stata in sostanza annullata la soppressione di un ministero, in quanto viene nuovamente istituito un dicastero; cambia soltanto la terminologia, ma in sostanza i compiti rimangono immutati. Viene, inoltre, fortemente sminuita la volontà di applicare fino in fondo l'articolo 117 della Costituzione sulle autonomie regionali, con la possibilità di conferire alle regioni deleghe piene sotto il profilo delle funzioni e del ruolo da attribuire all'agricoltura.

Per le ragioni illustrate, il gruppo di rifondazione comunista condivide la proposta di non proseguire nella discussione del progetto di legge n. 2967 (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista*).

FRANCESCO D'ONOFRIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, il problema che siamo chiamati ad esaminare sulla base delle due questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate, come è stato rilevato dai presentatori delle stesse e confermato dagli interventi in senso favorevole alle pregiudiziali medesime svolti dai colleghi Ronchi, Vito e Goracci, riguarda il rapporto tra il voto referendario concernente la soppressione di un ministero e la legittimità costituzionale di una disciplina legislativa riguardante la materia regolamentata da quel ministero prima del referendum.

Non siamo chiamati a discutere sulla conformità alla Costituzione del disegno di legge n. 2967, in quanto essa attiene al merito e la costituzionalità del riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale può essere discussa solo dopo che siano state respinte le due questioni pregiudiziali al nostro esame. Dobbiamo invece deliberare su un punto di ordine costituzionale di grande delicatezza e, ritengo, di assoluta novità. Non ho memoria (spero di non sbagliare) di altre deliberazioni della Camera concernenti le conseguenze di referendum soppressivi di ministeri. Siamo quindi di fronte alla prima deliberazione che la Camera dei deputati deve assumere in ordine ai poteri suoi e del Senato della Repubblica conseguenti ad un deliberato del corpo elettorale soppressivo di un ministero.

La questione che dobbiamo valutare è la seguente. Il referendum richiesto dalle regioni, sul quale il corpo elettorale si è espresso in senso positivo, impedisce allo Stato italiano di dotarsi di uno strumento di governo nazionale comunque riferibile alla materia in precedenza affidata al ministero soppresso? Oppure il referendum soppressivo di un dicastero (in questo caso, dell'agricoltura) inerisce al rispetto delle funzioni regionali in materia di agricoltura, sicché l'attuale struttura, nonché le attuali funzioni, competenze e organizzazione del ministero stesso sono «fulminati» dall'esito refe-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

rendario, per cui nel merito saremo chiamati a discutere se la nuova organizzazione costituzionale statale delle funzioni in materia di agricoltura è coerente o meno con l'ordinamento costituzionale?

Il collega Labriola — la cui competenza costituzionalistica è a tutti nota —, nell'illustrare la pregiudiziale avanzata dal gruppo socialista, ed il collega Conca, a nome del gruppo della lega nord, ritengono che l'esito del referendum privi il Parlamento della Repubblica del potere di disciplinare la materia dell'agricoltura in termini di funzioni statali residue.

Mi permetto di dissentire da tale opinione perché proprio gli argomenti indicati dal collega Labriola concernono il punto di approdo della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, vale a dire che nel nuovo ordinamento costituzionale (se esso, come noi ci auguriamo, vedrà la luce), si porrà un problema di rapporti tra organizzazione costituzionale delle funzioni in materia di competenza esclusiva delle regioni. Il deliberato della bicamerale dell'altra sera pone infatti esplicitamente tale questione in termini costituzionalmente nuovi. Una volta definita come di competenza esclusiva delle regioni una materia, si pone il problema se residui, ed in che misura, il potere statale di organizzare le proprie funzioni attinenti a rapporti internazionali nella stessa materia. Il deliberato della bicamerale prevede che in tal caso non sia possibile dar vita ad un ministero o apparato organizzativo centrale, ma a funzioni di coordinamento nazionale. Questo sarà il nuovo ordinamento della Repubblica. Il solo fatto che la bicamerale abbia dovuto modificare radicalmente l'articolo 117 della Costituzione (e, conseguentemente, l'articolo 95 della stessa) mi fa ritenere che fino a quando il nuovo ordinamento costituzionale non avrà luce, sarebbe incostituzionale affermare che in conseguenza dell'abrogazione di un ministero attraverso un referendum cessano le competenze costituzionali delle Camere in ordine a quella funzione.

È questa la ragione per la quale mentre il gruppo democristiano mantiene su più parti della proposta di legge riguardante l'organizzazione del Ministero dell'agricoltura le

proprie riserve in ordine alla ripartizione delle funzioni tra Stato e regioni; mentre mantiene riserve in ordine alle modalità organizzative di questa nuova entità ministeriale, non ha riserve in ordine alla facoltà di disciplinare comunque funzioni costituzionali statali e nazionali che le Camere conservano pur dopo il referendum abrogativo.

Poiché in questo momento siamo chiamati a deliberare sull'esistenza o meno di un potere delle Camere di organizzare le materie statali residue, a nome del gruppo della DC ritengo che vadano respinte le due pregiudiziali di costituzionalità e che, passando al merito del provvedimento, si debbano affrontare sotto diversa angolatura i profili di costituzionalità che il referendum pone, nel senso di espandere largamente le funzioni regionali in materia di agricoltura ma non in quello di far cessare immediatamente e senza alcun regime transitorio le residue funzioni statali, soprattutto quelle concernenti i rapporti internazionali.

Per tali ragioni, a nome del gruppo democristiano ribadisco che le due questioni pregiudiziali debbono essere respinte e mi auguro che l'Assemblea accolga tale posizione (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, prima di passare alla votazione, avverto i colleghi che la seduta terminerà, intorno alle ore 14, dopo aver affrontato alcuni emendamenti riferiti all'articolo 5 della proposta di legge concernente la disciplina delle campagne elettorali. Dico questo per consentire un'ordinata conclusione della seduta; vi prego pertanto di trattenervi fino all'ora che ho indicato.

Passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Labriola e Conca.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47,

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

comma 2, del regolamento rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 13,40,
è ripresa alle 14,40.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Labriola e Conca.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47, comma 2, del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 14,45,
è ripresa alle 15,50.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo ora procedere nuovamente alla votazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità Labriola e Conca. Tuttavia, apprezzate le circostanze, ritengo di dover rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito.

Per la discussione di una mozione.

MARTE FERRARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, vorrei in primo luogo far presente che, poco prima che venisse a mancare per la prima volta il numero legale, lei aveva annunciato che tra le 14 e le 14,30 sarebbe terminata la discussione in corso. Io avevo chiesto, ai banchi della Presidenza, quanti fossero i colleghi che dovevano ancora intervenire e mi era stato comunicato che dovevano parlare ancora cinque o sei deputati; invece, dopo pochi minuti, mentre mi ero assentato per ricevere delle persone, lei ha messo ai voti le pregiudiziali.

Come ho già fatto presente in altre occasioni, in situazioni come quella che si è verificata questa mattina sarebbe opportuno fissare un orario e rispettarlo, magari sospendendo anche brevemente la seduta. Infatti, alle 13,30 era obiettivamente difficile impedire che i colleghi lasciassero l'aula e la sua dichiarazione ha tratto in inganno anche chi vi parla, che è sempre presente ai lavori dell'Assemblea, come lei sa molto bene. Io sono stato tratto in inganno dal fatto che lei abbia annunciato che alle 14-14,30 si sarebbe conclusa la discussione. Lo ripeto, come è stato chiesto più volte, è preferibile che la Presidenza in certe occasioni fissi l'ora precisa in cui avranno luogo le votazioni.

Chiusa questa parentesi, ho chiesto di parlare per sollecitare nuovamente la discussione della mozione Trabacchini ed altri n. 1-00166, presentata il 1° aprile scorso, sulla uccisione di Naghdi e sulla resistenza iraniana.

PRESIDENTE. Onorevole Marte Ferrari, il Presidente aveva informato l'Assemblea che la seduta si sarebbe conclusa intorno alle 14, non che la votazione sulle pregiudiziali sarebbe stata effettuata alle 14. Il resoconto stenografico della seduta odierna le consentirà di prendere atto dell'errore da lei commesso.

Per quanto riguarda la mozione, da lei richiamata, ho già fatto presente che, a differenza delle interrogazioni e delle interpellanze, i solleciti per la discussione vanno rivolti ai presidenti del gruppo.

Alle 17 di oggi avrà luogo la Conferenza dei presidenti di gruppo e in quella sede potrà chiedere e essere avanzata la richiesta che la discussione del documento cui lei fa riferimento venga inserita nel calendario. Comunque mi interesserò perché si proceda nel senso da lei auspicato, onorevole Marte Ferrari.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 29 ottobre 1993, alle 9,30:

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Interrogazioni.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1518. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile (*Approvato dal Senato*) (3232).

— *Relatore:* Camoirano Andriollo.
(*Relazione orale*).

4. — *Discussione del disegno e della proposta di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive (3173).

GRASSO — Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (2817).

— *Relatore:* Gaspari.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 15,55.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 17,30.*

PAGINA BIANCA

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 19788 A PAG. 19804) ***

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	art. 96-bis - ddl 3225	4	386	1	194	Appr.
2	Nom.	ddl 3225 - em. 1.2	11	46	309	178	Resp.
3	Nom.	em. 1.3	11	40	302	172	Resp.
4	Nom.	em. 1.4	15	70	280	176	Resp.
5	Nom.	ddl 3225 - voto finale	1	315	37	177	Appr.
6	Nom.	art. 96-bis - ddl 3113	80	193	73	134	Appr.
7	Nom.	ddl 3113 - voto finale	83	194	66	131	Appr.
8	Nom.	pdl 2967 - pregiudiziali	Mancanza numero legale				
9	Nom.	pdl 2967 - pregiudiziali	Mancanza numero legale				

* * *

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BACCARINI ROMANO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
BACCIARDI GIOVANNI									
BALOCCHI ENZO									
BALOCCHI MAURIZIO							P		
RAMPO PAOLO	F	C	C	F	C				
BARBALACE FRANCESCO		C	C	C	F	F	F	P	P
BARBERA AUGUSTO ANTONIO		C	C	C	F	A	A	P	
BARGONE ANTONIO	F						A		
BARUFFI LUIGI	F	C		C	F	F			
BARZANTI NEDO									
BASSANINI FRANCO	F	C	C	C			A	P	
BASSOLINO ANTONIO									
BATTAGLIA ADOLFO	F				F	F			
BATTAGLIA AUGUSTO		C	C	C			A	P	P
BATTISTUZZI PAOLO	F	C	C	C				P	
BEEBE TARANTELLI CAROLR	F					A		P	P
BENEDETTI GIANFILIPPO							C	P	P
BERGONZI PIERGIORGIO	F	F	F	F			C	P	
BERNI STEFANO		C	C	C	F	F	F	P	P
BERSELLI FILIPPO	F	F	F	F					
BERTEZZOLO PAOLO	F	F	F	F	F	A	C	P	P
BERTOLI DANILO	F	C	C	C	F		F	P	P
BERTOTTI ELISABETTA	F	C	C	F	C	C	C	P	
BETTIN GIANFRANCO									
BETTINI GOFFREDO MARIA					F	A			
BIAFORA PASQUALINO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
BIANCHINI ALFREDO									
BIANCO GERARDO	F	C	C	C	F	F	F	P	
BIASCI MARIO	F		C	C	F	F	F	P	P
BIASUTTI ANDRIANO	F	C	C	C			F	P	P
BIOCOCCHI GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F	F	P	P
BINETTI VINCENZO	F	C	C	C	F	F		P	
BIONDI ALFREDO									
BIRICOTTI GUERRIERI ANNA MARIA	F	C	C	C				P	
BISAGNO TOMMASO	F	C	C	C	F	F	F	P	
BOATO MARCO	F	A	A	A	F	A	A		
BODRATO GUIDO					F	F	F	P	P
BOGHETTA UGO	F	F	F	F			C	P	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BOGI GIORGIO									
BOI GIOVANNI	F	C	C	C	F	F	F	P	P
BOLOGNESI MARIDA	F						C		
BONATO MAURO	F	C	C	F	C	C	C		
BONINO EMMA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOMOMO GIOVANNI		C	C	C			F		
BONSIGNORE VITO	F		C	C	F	F	F	P	P
BORDON WILLER	F	C	C	C	F				
BORGHEZIO MARIO									
BORGIA FRANCESCO	F	C	C	C					
BORGOGGIO FELICE	F	C	C	C	F		F	P	P
BORRA GIAN CARLO					F				
BORRI ANDREA	F	C	C	C	F	F	F	P	
BORSANO GIAN MAURO	F	C	C	C					
BOSSI UMBERTO									
BOTTA GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F	F	P	P
BOTTINI STEFANO							F	P	P
BRAMBILLA GIORGIO	F	C	C	F	C	C	C	P	P
BREDA ROBERTA	F				F	F	F	P	P
BRUNETTI MARIO	F	F	F	F	F	C	C	P	P
BRUNI FRANCESCO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
BRUNO ANTONIO	F							P	
BRUNO PAOLO		C	C	C	F		F		
BUFFONI ANDREA	F				F	F	F		P
BUONTEMPO TEODORO								P	P
BUTTI ALESSIO	F		F	C			A	P	
BUTTITA ANTONINO	F	C	C	C	F	F	F	P	
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO	F	C	C	C	F	A	A	P	P
CACCIA PAOLO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAFARELLI FRANCESCO									
CALDEROLI ROBERTO	F	C	C	F	C	C	C	P	P
CALDORO STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALINI CANAVESI EMILIA						C	C	P	P
CALZOLAIO VALERIO	F	C	C	C	F	A	A		P
CAMBER GIULIO									
CAMOIRANO ANDRIOLLO MAURA	F	C	C	C	F	A	A	P	P
CAMPATELLI VASSILI	F	C	C		F	A	A	P	P
CANCIAN ANTONIO	F	C	C	C	F	F	F	P	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CANGEMI LUCA ANTONIO	F	F	F	F	F	C	C	P	P	
CAPRIA NICOLA	F	C	C	C	F	F	F	P		
CAPRILI MILZIADE	F	F			F	C	C	P	P	
CARADONNA GIULIO	F	F	F	F						
CARCARIMO ANTONIO	F	F	F	F	F	C	C	P		
CARDINALE SALVATORE										
CARELLI RODOLFO		C	C	C	F	F	F	P	P	
CARIGLIA ANTONIO										
CARLI LUCA	F	C	C	C	F	F	F	P	P	
CAROLI GIUSEPPE	F	C			F	F	F	P		
CARTA CLEMENTE	F	C	C	C	F	F	F	P	P	
CARTA GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M		
CASILLI COSIMO	F	C	C	C	F	F	F	P	P	
CASINI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M		
CASINI PIER FERDINANDO					F			P		
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	C	C	C	F	F	F			
CASTAGNETTI PIERLUIGI		C	C	C				P		
CASTAGNOLA LUIGI		C	C	C	F	A	A			
CASTELLANETA SERGIO	F				C	C	C			
CASTELLAZZI ELISABETTA	F	C	C	F				P		
CASTELLI ROBERTO								P		
CASTELLOTTI DUCCIO	F	C	C	C	F	F	F	P	P	
CASULA EMIDIO	F									
CAVERI LUCIANO	A	C	C	C				P		
CICERE TIBERIO	F	C	C	C	F	F	F	P	P	
CELLAI MARCO	F									
CELLINI GIULIANO	F	C	C	C	F	F	F	P		
CERUTTI GIUSEPPE	F	C	C	C	F			P	P	
CERVETTI GIOVANNI	F							P	P	
CERSETTI FABRIZIO										
CHIAVENTI MASSIMO	F	C	C	C	F		A	P	P	
CIABARRI VINCENZO	F	C	C	C	F	A	A	P	P	
CIAPPI ADRIANO	F	C	C	C	F	F	F	P	P	
CIAMPAGLIA ANTONIO								P		
CICCIOMESSERE ROBERTO										
CILIBERTI FRANCO	A	C	C	C	F	F	F	P	P	
CINMINO TANCREDI	F	C	C	C	F	F	F			
CIONI GRAZIANO	F	C	C	C	F	A	A	P		

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CIRINO POMICINO PAOLO							P	P	
COLAIANNI NICOLA	F	C	C	C			A	P	P
COLONI SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLUCCI FRANCESCO									
COLUCCI GAETANO	F	F				C			
COMINO DOMENICO	F			F	C	C	C	P	P
CONCA GIORGIO	F	C	C	F	C	C	C	P	P
CONTE CARMELO								P	P
CONTI GIULIO	F	F	F	F	F	C			P
CORRAO CALOGERO									
CORRENTI GIOVANNI	F	C	C	C	F	A	A	P	P
CORSI HUBERT	F	C	C	C	F	F	F	P	P
CORTESE MICHELE									
COSTA RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COSTA SILVIA	M	M	M	M	F	F	F		
COSTANTINI LUCIANO					F	A	A	P	
COSTI ROBINIO		C			F				
CRAXI BETTINO									
CRESCO ANGELO GAETANO	F								
CRIPPA FEDERICO	F	A	A	A					
CRUCIANELLI FAMILIANO							C		
CULICCHIA VINCENZINO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
CURCI FRANCESCO	F	C	C	C			F		P
CURSI CESARE	F	C	C	C	F	F	F	P	
D'ACQUISTO MARIO					F				P
D'AIMMO FLORINDO									
DAL CASTELLO MARIO	F	C		C	F	F		P	P
D'ALEMA MASSIMO	F	C	C	C	F	A			P
D'ALIA SALVATORE	F	C	C	C	F	F	F	P	P
DALLA CHIESA NANDO		F	F	F					
DALLA CHIESA CURTI MARIA S.	F			C	F	A	A	P	P
DALLA VIA ALESSANDRO									
D'AMATO CARLO	F	C	C	C	F	F	F	P	
D'ANDREA GIAMPAOLO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
D'ANDREAMATTEO PIRO	F	C		C	F				
D'AQUINO SAVERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE BENETTI LINO	F					A	A		
DE CAROLIS STELIO	F	C	C	C	F	F			

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DEGENNARO GIUSEPPE	F				F	F	F		
DEL BASSO DE CARO UMBERTO									
DEL BUE MAURO	F	C	C	C	F	F	F		
DELFINO TERESIO	F	C	C	C	F	F		P	P
DELL'UMTO PARIS	F	C	C	C					
DEL MESE PAOLO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
DE LORENZO FRANCESCO	F	C	C	C	F	F	F		
DEL PENNINO ANTONIO							F		
DE LUCA STEFANO	F								
DE MICHELIS GIAMNI									
DE MITA CIRIACO									
DEMITRY GIUSEPPE		C	C	C	F	F	F		
DE PAOLI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIMONE ANDREA CARMINE	F	C	C	C	F	A	A		P
DIANA LINO	F		C	C	F	F	F	P	P
DI DONATO GIULIO		C	C	C					
DI GIUSEPPE COSIMO DAMIANO F.	F	C	C	C				P	P
DIGLIO PASQUALE	F	C	C	C	F		F	P	P
DI LAURA FRATTURA FERNANDO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
DI MAURO GIOVANNI ROBERTO	F	C	C	C	F	F	F		
DI PIETRO GIOVANNI	F	C	C	C	F	A	A	P	P
DI PRISCO ELISABETTA	F	C	C	C	F	A	A	P	P
DOLINO GIOVANNI									
D'OMOPRIO FRANCESCO	F		C	C	F	F	F	P	P
DORIGO MARTINO	F	F	F	F	F			P	
DOSI FABIO	F	C		F	C	C	C		
ERNER MICHL	F	C	C	C					
ELSNER GIOVANNI									
EVANGELISTI FABIO	F				F	A	A	P	P
FACCHIANO FERDINANDO							C	P	
FARACE LUIGI							F		P
FARAGUTI LUCIANO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
FARASSINO GIPO	F	C	C	F	C	C			
FARIGU RAFFAELE	F	C	C	C	F	F	F	P	
FAUSTI FRANCO	F	C	C	C					
FAVA GIOVANNI CLAUDIO	F	F	F	F					
FELISSARI LINO OSVALDO									
FERRARI FRANCO	F	C	C	C	F	F	F	P	P

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FERRARI MARTE	F	C	C	C	F		F		P
FERRARI WILMO	F	C	C	C	F	F	F	P	
FERRARINI GIULIO	M	M	M	M	M	M	M	M	
FERRAUTO ROMANO									
FERRI ENRICO									
FILIPPINI ROSA	F	C	C	C	F	F	F	P	P
FIMCATO LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	
FINI GIANFRANCO									
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA									
FIORI PUBLIO	F	C	C	C	F	F	F		
FISCHETTI ANTONIO									
FLEGO ENZO	F	C	C	F					
POLENA PIETRO	F	C	C	C	F	A	A	P	P
FORLANI ARNALDO	M	M	M	M	M	M	M	M	
FORLEO FRANCESCO		C	C						
FORMENTI FRANCESCO	F	C	C	F	C	C	C		
FORMICA RINO		C	C	C			F	P	
FORMIGONI ROBERTO	F	C	C	C	F	F			
FORTUNATO GIUSEPPE									
FOSCHI FRANCO							F	P	
FOTI LUIGI	F		C	C	F	F			
FRACANZANI CARLO	F				F	F	F	P	
FRAGASSI RICCARDO	F	C	C	F	C	C	C		
FRASSON MARIO	F	C		C	F	F	F	P	P
FREDDA ANGELO	F	C	C	C	F	A	A		P
FRONTINI CLAUDIO	F	C	C	F	C	C		P	P
FRONZA CREPAZ LUCIA	F	C	C	C	F	F	F	P	P
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	C	C	C	F	F	F		
GALANTE SEVERINO	F	F		F	F	C	C	P	
GALASSO ALFREDO	F	F	F	F	F	C			P
GALASSO GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F			
GALBIATI DOMENICO								P	P
GALLI GIANCARLO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
GAMBALE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	C		
GARAVAGLIA MARIAPIA									
GARAVINI ANDREA SERGIO	F	F	F	F	F	C			
GARELIO BEPPE	F	C	C	C			F		P
GARGANI GIUSEPPE					F	F	F		P

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GASPARI REMO	F	C		C		F	F	P	P
GASPAROTTO ISAIA	F	C	C	C					P
GASPARRI MAURIZIO	F	F	F	F		C	A	P	
GELPI LUCLIANO	F				F		F	P	P
GHEZZI GIORGIO	F	C	C	C	F	F			P
GIANMOTTI VASCO		C	C		F	A	A		
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
GITTI TARCISIO	F	C	C	C	F	F	T	T	T
GIULIARI FRANCESCO	F	A	A	A	F	A	A	P	P
GIUNTELLA LAURA	F	F	F	F	F	C	C		
GNUTTI VITO	F	C	C	F	C	C		P	
GORACCI ORFEO	F	F	F	F	F	C	C	P	P
GORGONI GAETANO					F	F			
GOTTARDO SETTIMO							F	P	
GRASSI ALDA	F	C	C		C	C	C		P
GRASSI ENNIO	F	C	C	C	F	A		P	P
GRASSO TANO	F	C	C	C					
GRILLI RENATO		C	C	C	F	A			
GRILLO LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GRILLO SALVATORE					F	A	F		
GRIPPO UGO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
GDALCO GIACOMO	F		C			F			
GUERRA MAURO		F	F	F	F	C	C	P	P
GUIDI GALILEO	F	C	C	C	F	A	A	P	P
IANNUZZI FRANCESCO PAOLO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
IMPEGNO BERARDINO									
IMPOSIMATO FERDINANDO	F	C	C	C					
INGRAO CHIARA	F				F		A	P	
INNOCENTI RENZO	F	C	C	C	F	A	A		P
INTINI UGO									
IODICE ANTONIO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
IOSSA FELICE	F	C	C	C			F	P	P
IOTTI LEONILDE									
JANNELLI EUGENIO					F	A	A		P
LABRIOLA SILVANO	F	C	C	C			F		
LA GANGA GIUSEPPE	F	C	C	C				P	P
LA GLORIA ANTONIO	F	C	C	C	F	F	F		
LA MALFA GIORGIO	C	C							

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MOVELLI DIEGO	F	F		F	F	C	C		
MUCARA FRANCESCO	F					F	F		
MUCCI MAURO ANNA MARIA	F	C	C	C	F	F	F	P	P
MUCCIO GASPARO									
OCCHETTO ACHILLE									
OCCHIPINTI GIANFRANCO		C			F				
OLIVERIO GERARDO MARIO	F	C	C	C	F	A	A	P	P
OLIVO ROSARIO	F	C	C	C			C	P	P
OMGARO GIOVANNI					C	C	C		
ORGIANA BENITO	F	C				F	F	P	P
ORLANDO LEOLUCA									
OSTINELLI GABRIELE	F	C	C	F	C	C	C	P	P
PACIULLO GIOVANNI	C	C	C	C	F	F	F	P	P
PADOVAN FABIO					C				
PAGANELLI ETTORRE	F	C	C	C	F	F	F	P	P
PAGANI MAURIZIO									
PAGANO SANTINO		C	C		F	F	F	P	P
PAGGINI ROBERTO	F	C	C	C		F			
PAISSAN MAURO	F	A	A	A	F	A	A	P	P
PALADINI MAURIZIO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
PALERMO CARLO									
PANNELLA MARCO									
PAPPALARDO ANTONIO									
PARIGI GASTONE									
PARLATO ANTONIO					F	C	A		
PASETTO NICOLA								P	
PASSIGLI STEFANO								P	
PATARINO CARMINE	F					C	A	P	P
PATRIA RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PATUELLI ANTONIO	F	C	C	C	F	F	F		
PECORARO SCANIO ALPONSO								P	
PELLICANI GIOVANNI	F	C	C	C	F	A	A	P	P
PELLICANO' GEROLAMO	F	C	C	C	F	F	A		
PERABONI CORRADO ARTURO	F			F		C			
PERANI MARIO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
PERINZI FABIO	F	C	C	C	F	A	A	P	P
PERRONE ENZO									
PETRINI PIERLUIGI	F	C	C	F	C	C	C	P	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
STANISCIÀ ANGELO	F	F	C	C	F	A	A	P	P
STERPA EGIDIO	F	C	C	C	F	F	F	P	
STORNELLO SALVATORE									
STRADA RENATO					F	A	A	P	P
SUSI DOMENICO	F								
TABACCI BRUNO	F	C	C	C	F	F	F		
TANCREDI ANTONIO	F	C	C	C	F	F	F	P	
TARABINI EUGENIO	F	A	A	A	A	F		P	P
TARADASH MARCO									
TASSI CARLO									
TASSONE MARIO	F	C	C	C	F	F	F	P	
TATARELLA GIUSEPPE						C	A		
TATTARINI FLAVIO	F	F	C	C	F	A	A	P	P
TEALDI GIOVANNA MARIA								P	
TEMPESTINI FRANCESCO	F	C	C	C	F				
TERZI SILVESTRO							C	P	
TESTA ANTONIO									
TESTA EMRICO							A	P	P
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	C	C	C	F	F	F		
TIRABOSCHI ANGELO	F	C	C	C		F	F	P	
TISCAR RAFFAELE	F	C	C		F	F	F	P	P
TOGNOLI CARLO	F				F	F	F	P	
TORCHIO GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F	F	P	P
TORTORELLA ALDO	F	C		C	F	A		P	
TRABACCHINI QUARTO	F				F	A		P	
TRANTINO VINCENZO									
TRAPPOLI FRANCO	F	C	C	C		F	C	P	P
TREMAGLIA MIRKO									
TRIPODI GIROLAMO	F	F	F	F			C	P	
TRUPIA ABATE LALLA			C	C	F	A	A	P	
TOFFI PAOLO	F	C	C	C	F	F	F	P	P
TURCI LANFRANCO	F	C	C	C	F	A	A	P	
TURCO LIVIA	F	C	C	C	F	A		P	
TURRONI SAURO					F	A	A		
URSO SALVATORE									
VAIRO GASTAMO									
VALENSISE RAFFAELE	F	F	F		F	C	A		
VANNONI MAURO	F	C	C	C	F			P	P

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1993

■ Nominativi ■	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
VARRIALE SALVATORE																
VELTRONI VALTER																
VENDOLA MICHI																
VIGNERI ADRIANA	F				F	A	A									
VIOLANTE LUCIANO																
VISANI DAVIDE																
VISCARDI MICHELE	F	C	C	C	F	F	F	P	P							
VISENTIN ROBERTO	F	C	C	F												
VITI VINCENZO	F	C	C	C	F	F	F	P	P							
VITO ELIO	F		F	A	F	C	C									
VIZZINI CARLO																
VOZZA SALVATORE	F	C	C	C	F	A	A	P	P							
WIDMANN JOHANN GEORG	F	C	C	C	F	F	F	P								
ZAGATTI ALFREDO					F	A		P	P							
ZAMBON BRUNO	F	C	C	C	F	F	F	P	P							
ZAMPIERI AMEDEO	F	C	C	C	F	F	F	P	P							
ZANFERRARI AMBROSO GABRIELLA	F	C	C	C	F	F		P	P							
ZANONE VALERIO							F									
ZARRO GIOVANNI	F	C	C	C	F	F		P	P							
ZAVETTIERI SAVERIO			C	C	C	F										
ZOPPI PIETRO	F	C	C	C		F	F	P								

* * *